



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

Schede di lettura

D.L. 148/2017 - A.S. n. 2942

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

ottobre 2017



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - stud1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 555



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

TEL. 06 6760 9475 - st_finanze@camera.it -  [@CD_finanze](https://twitter.com/CD_finanze)

Progetti di legge n. 635

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali</i>)	7
Articolo 2 (<i>Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali</i>).....	15
Articolo 3 (<i>Estensione split payment a tutte le società controllate dalla P.A.</i>).....	17
Articolo 4 (<i>Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo</i>)	21
Articolo 5 (<i>Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018</i>)	25
Articolo 6 (<i>Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile</i>).....	27
Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare</i>)	31
Articolo 8 (<i>Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione</i>).....	39
Articolo 9 (<i>Fondo garanzia PMI</i>)	41
Articolo 10 (<i>Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea</i>)	43
Articolo 11 (<i>Fondo Imprese</i>).....	45
Articolo 12 (<i>Procedura di cessione Alitalia</i>)	49
Articolo 13 (<i>Norme in materia di trasparenza societaria</i>)	55
Articolo 14 (<i>Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE</i>).....	59
Articolo 15 (<i>Incremento contratto di programma RFI</i>).....	71
Articolo 16 (<i>Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana</i>)	73
Articolo 17 (<i>Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera</i>).....	75
Articolo 18 (<i>Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza</i>).....	83
Articolo 19 (<i>Liberalizzazione della gestione dei diritti d'autore</i>)	85

Articolo 20, comma 1 (<i>Prosecuzione della concessione delle lotterie istantanee</i>)	89
Articolo 20, commi 2-8 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	91

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali)

L'**articolo 1** del provvedimento:

- proroga al **30 novembre 2017** il termine per il **pagamento delle rate**, scadenti nei mesi **di luglio e di settembre 2017**, relative alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, cd. **definizione agevolata 2016 (comma 1)**;
- consente (**comma 2**) di accedere **alla definizione agevolata** anche per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, ma per i quali il debitore **non è stato in precedenza ammesso al beneficio**, in quanto non ha pagato tempestivamente le rate **scadute al 31 dicembre 2016**;
- permette alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le **rate in scadenza nel mese di novembre 2017** entro il mese di **novembre 2018 (comma 3)**;
- ai **commi da 4 a 10**, consente di **estinguere con modalità agevolate i carichi affidati** agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio al 30 settembre 2017**, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio (cd. **definizione agevolata 2017**);
- specifica (**comma 11**), con riferimento al personale di Equitalia trasferito al nuovo ente Agenzia delle Entrate – Riscossione, che la possibilità di continuare ad accedere al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali è disposta allo scopo di **armonizzare la disciplina previdenziale** del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi generali di legge.

Proroga dei termini di pagamento delle rate, ai fini della cd. definizione agevolata 2016

L'**articolo 1, al comma 1**, proroga al **30 novembre 2017** il termine per il pagamento delle rate, scadenti nei mesi di **luglio e di settembre 2017**, da versare per aderire alla **definizione agevolata dei carichi pendenti** disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016.

*La definizione agevolata dei carichi pendenti disposta
dal D.L. n. 193 del 2016*

L'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 ha consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. Aderendo alla procedura al contribuente è consentito di pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione.

Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento è stato dilazionato in rate nel corso del 2017 e del 2018 (comma 1).

A tal fine, è stato fissato il termine del 21 aprile 2017 (in luogo dell'originario 31 marzo 2017, per effetto della modifica apportata dall'articolo 11, comma 10, lettera *a*) del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8) per la presentazione della dichiarazione con cui il contribuente ha manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata (comma 2).

L'agente della riscossione ha comunicato gli importi dovuti a ciascun contribuente entro il 15 giugno 2017 (comma 3; anche tale data è stata posticipata, dall'originario termine del 31 marzo 2017, per effetto del decreto-legge n.8 del 2017) e ha fornito ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili (comma 3-*bis*). La scadenza delle singole rate è stata fissata:

- a) per l'anno 2017, nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- b) per l'anno 2018, nei mesi di aprile e settembre.

L'agente della riscossione inoltre ha avvisato il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risultava non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi (comma 3-*ter*). La procedura - disciplinata ai commi 4-7 - è stata estesa, a specifiche condizioni, ai debitori che avessero già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione (comma 8).

Resta (comma 4-*bis*) comunque rateizzabile, in deroga alla disciplina generale, il carico del debitore decaduto dalla definizione agevolata nel caso di mancato inesatto pagamento: tale deroga ha operato per i carichi non precedentemente rateizzati, e a condizione che fossero trascorsi meno di sessanta giorni tra la notifica dell'atto esecutivo e la dichiarazione di volersi avvalere della rateizzazione.

Il comma 9 regola l'ipotesi in cui il pregresso pagamento parziale ha consentito, alla luce delle disposizioni, di beneficiare della definizione agevolata.

Il comma 9-*bis* ha incluso nella definizione agevolata i carichi che rientravano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori, nel caso di composizione di crisi da sovraindebitamento.

Il successivo comma 9-*ter* chiarisce che, nelle proposte di accordo o piano del consumatore, i debitori hanno potuto estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e le somme aggiuntive, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nei provvedimenti giurisdizionali relativi alle suddette procedure.

Oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, sono state **escluse** dalla definizione agevolata le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali (comma 10).

L'articolo 11, comma 10-*bis* del citato decreto-legge n.8 del 2017 reca l'interpretazione autentica del comma 10, nella parte che esclude dalla procedura di definizione agevolata i carichi relativi alle altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. Si chiarisce in particolare che, ai fini dell'accesso alla definizione

agevolata, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

Con riferimento alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, la definizione agevolata ha riguardato (comma 11) i soli interessi sulle sanzioni amministrative.

Il comma 12 disciplina il discarico automatico dell'agente della riscossione a seguito della definizione agevolata.

Il nuovo comma 12-*bis* ha modificato, coerentemente alle innovazioni della struttura e della *governance* dell'agente della riscossione, nonché alle norme in esame sulla definizione agevolata, la disciplina delle comunicazioni di inesigibilità dei carichi.

Ai sensi del comma 13, per i debitori soggetti a procedure concorsuali e nel caso di composizione negoziata della crisi d'impresa, le somme impiegate nella definizione agevolata sono state considerate crediti prededucibili.

Il comma 13-*bis* chiarisce che la definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Il comma 13-*ter*, inserito dal decreto-legge n.8 del 2017, ha prorogato di **un anno**, a favore dei soggetti colpiti dalle **calamità naturali nel centro Italia nel corso del 2016** (a cui si applicano specifiche sospensioni di termini tributari), **i termini e le scadenze** previsti per la **definizione agevolata** dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

Con la circolare 2/E dell'8 marzo 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi alla disciplina in esame.

La proroga ha ad oggetto i termini fissati dall'articolo 6, comma 3, lettera *a*) del citato decreto-legge 193 del 2016.

Detto comma ha così fissato la scadenza delle rate dovute dal contribuente, nel caso di richiesta di dilazionare il *quantum* dovuto:

- a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è stata fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è stata fissata nei mesi di aprile e settembre.

Per effetto delle **norme in commento** è dunque possibile **perfezionare la definizione agevolata** dei carichi pendenti relativa al periodo **2000-2016** anche se le rate relative ai mesi di luglio e settembre non sono state tempestivamente versate, purché il **pagamento** delle stesse sia effettuato **entro il 30 novembre 2017**.

Si rammenta in proposito che (articolo 6, comma 4) in caso di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme agevolabili, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto dell'apposita dichiarazione.

Il **comma 2 dell'articolo in esame introduce** i commi da *13-quater* a *13-sexies* nell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016.

In particolare, ai sensi **dell'introdotta comma 13-quater**, si consente di accedere **alla definizione agevolata** anche con riguardo ai **carichi definibili**, compresi in piani di **dilazione** in essere alla data del **24 ottobre 2016**, per i quali il debitore **non è stato in precedenza ammesso al beneficio**, in quanto - in applicazione dell'alinea del comma 8 - non ha pagato tempestivamente tutte le rate degli stessi piani **scadute al 31 dicembre 2016**.

Il richiamato **comma 8 estende** l'applicazione della definizione agevolata anche ai **debitori** che hanno già pagato **parzialmente**, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, a condizione che risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso, le norme pongono le seguenti condizioni:

- per determinare le somme oggetto di definizione agevolata, si tiene conto solo degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;
- restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive previdenziali;
- il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

In tal caso il debitore precedentemente escluso deve:

- a) presentare, entro il **31 dicembre 2017**, apposita **istanza** all' agente della riscossione, con le modalità e in conformità alla modulistica predisposte e pubblicate dallo stesso agente della riscossione sul proprio sito *internet* entro il **31 ottobre 2017**;
- b) effettuare il **versamento** di quanto dovuto con le modalità di legge (articolo 6, comma 7 del decreto-legge n. 193 del 2016) e, più precisamente:
 1. versare in **unica soluzione**, entro il **31 maggio 2018**, l'importo delle predette rate scadute e non pagate. Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo determina automaticamente l'improcedibilità dell' istanza;
 2. effettuare il pagamento, nel numero **massimo di tre rate di pari ammontare**, scadenti nei mesi di **settembre, ottobre e novembre 2018**, delle somme dovute a titolo di ammontare affidato all'agente della riscossione a titolo di: capitale e interessi; aggio spettante all'agente della riscossione; rimborso delle spese per le procedure esecutive; rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. In aggiunta a tali somme, a decorrere **dal 1° agosto 2017** sono dovuti **gli interessi** per la dilazione del pagamento, di cui all' articolo 21, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 (4,5 per cento annuo sulle somme rateizzate).

Ai sensi del **comma 13-quinquies**, nell'istanza di accesso al beneficio il debitore deve indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento delle somme, ove opti per l'ulteriore rateizzazione, entro il numero massimo previsto; contestualmente assume l'impegno a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti ed aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione.

Il **comma 13-sexies** dispone che, a seguito della presentazione dell'istanza, si producono i seguenti effetti (previsti dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016): in primo luogo, la presentazione della dichiarazione **sospende i termini** di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa. Sono altresì **sospesi**, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli **obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere**, con riferimento alle rate in scadenza dopo il 31 dicembre 2016. L'agente della riscossione **non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche**, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e **non può** altresì proseguire le procedure di **recupero coattivo precedentemente avviate**, purché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato tale istanza:

- a) entro il **31 marzo 2018**, l'importo da pagare in unica soluzione;
- b) entro il **31 luglio 2018**, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché delle relative rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Ai sensi del **comma 13-septies**, salve le nuove e specifiche disposizioni introdotte dalle norme in esame, si chiarisce che all'ipotesi di riammissione alla definizione agevolata in commento si applicano, **tutte le disposizioni generali dell'articolo 6**, ad eccezione di quelle del comma 13-ter che, come anticipato, riguardano le popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016.

Posticipo dei pagamenti da parte delle Università che hanno aderito alla definizione agevolata

Il **comma 3** reca una specifica disciplina della definizione agevolata per le Università degli studi che hanno aderito al beneficio nell'anno 2016, così come disciplinata dal decreto-legge n. 193 del 2016,. Per tali soggetti il **pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017** viene **posticipato** al mese di novembre **2018**.

All'onere derivante dalla disposizione, quantificato in **8,3 milioni di euro** per l'anno 2017, si provvede mediante la corrispondente riduzione del **Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta**, che viene contestualmente **rifinanziato per pari importo**.

L'**art. 1, co. 207-212**, della **L. 208/2015** ha previsto l'istituzione in via sperimentale nello stato di previsione del MIUR del **Fondo** per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta (premio Nobel per la chimica nel 1963), con una dotazione di € 38 mln nel 2016 e di € 75 mln dal 2017. Il Fondo è stato destinato al reclutamento – definito “straordinario” – per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia, previamente selezionati tra studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, **secondo procedure nazionali da definire con DPCM** che sarebbe dovuto intervenire, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il reclutamento straordinario è stato esplicitamente previsto in deroga alle disposizioni della **L. 240/2010** (che vedono nel conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università). Al reclutamento possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani. Al momento, lo schema di DPCM non è stato trasmesso al Parlamento.

Estensione al 2017 della definizione agevolata

I commi da 4 a 11 estendono ai carichi affidati nel 2017 le disposizioni relative alla **definizione agevolata**.

Si consente in particolare di **estinguere con modalità agevolate** i carichi **affidati** agli agenti della riscossione **dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (comma 4)**.

Le **disposizioni applicabili** sono quelle dell'illustrato **articolo 6**, commi da 1 a 12, 13 e 13-*bis*, del **decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193**, fatte salve alcune **disposizioni speciali** introdotte nei commi da 5 a 10 dell'articolo in esame.

In particolare (**comma 5**), per aderire alla definizione agevolata 2017, il debitore deve manifestare all'agente della riscossione la volontà di avvalersene rendendo apposita **dichiarazione** entro il **15 maggio 2018**, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione deve pubblicare sul proprio sito *internet* entro il 31 ottobre 2017.

Ai sensi del **comma 6**, il **pagamento** delle somme dovute può essere **rateizzato** in un numero massimo di **cinque rate di uguale importo**, da pagare, rispettivamente, nei mesi di **luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019**.

Il **comma 7** disciplina gli **adempimenti a carico dell'agente della riscossione**. Quest'ultimo deve inviare al debitore per posta ordinaria, entro il **31 marzo 2018**, un avviso relativo ai carichi affidati nell'anno 2017 per i quali, al 31 dicembre 2017, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento, ovvero non inviata l'informazione di presa in carico da parte dell'agente della riscossione, oppure

notificato l'avviso di addebito di crediti contributivi. Si tratta dell'avviso previsto dal comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016. Inoltre l'agente della riscossione, entro il **30 giugno 2018**, comunica al debitore **l'ammontare complessivo delle somme dovute** ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse (informazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016), ai sensi del comma 8.

Il comma 8 precisa che i **restanti riferimenti temporali** agli anni 2017, 2018 e 2019 contenuti nell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 si intendono effettuati, rispettivamente, agli **anni 2018, 2019 e 2020**.

Di conseguenza, dalla lettera della norma sembra evincersi che:

- ove si opti per il pagamento rateizzato, gli **interessi decorrono dal 1° agosto 2018** (articolo 6, comma 1);
- il pagamento delle somme definite con modalità agevolate rende l'agente della riscossione automaticamente scaricato dell'importo residuo; per consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, l'agente della riscossione deve trasmettere, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il **30 giugno 2020**, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento (articolo 6, comma 12).

Non sembra applicabile alla definizione agevolata 2017 la norma (contenuta nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016) che impone di versare l'ammontare complessivamente dovuto, ove rateizzato, per il 70 per cento nel 2017 e per il restante 30 per cento nel 2018. Il comma 6 del provvedimento in esame, con riferimento alla definizione agevolata 2017, consente di dilazionare il *quantum* dovuto in un **massimo di cinque rate di pari importo**, di cui quattro versate nel 2018 e l'ultima nel 2019. Ove infatti il contribuente optasse per il massimo della rateizzazione, dovendo essere le rate di pari importo, non potrebbe rispettarsi la proporzione 70 – 30 per cento.

Ai sensi del **comma 9**, a seguito della presentazione della dichiarazione, con riferimento alle somme da pagare relative ai carichi definibili che ne sono oggetto, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione è **sospeso il pagamento dei versamenti rateali**, scadenti in data successiva alla stessa presentazione, **relativi a precedenti dilazioni** in essere alla medesima data (prescrizione che ricalca il contenuto dell'articolo 6, comma 5 del decreto-legge n. 193 del 2016).

Ai sensi del **comma 10**, con una differenza rispetto alla definizione anticipata relativa al 2016, **si può accedere al beneficio** per l'anno 2017 **anche se non risultano adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere, in deroga**

alle disposizioni dell'alinea dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 193 del 2016.

Il richiamato comma 8 ha consentito l'accesso alla definizione agevolata 2016 anche ai debitori che avessero già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi definibili e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultassero adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Il comma 11 si occupa del trattamento giuridico ed economico del personale di Equitalia trasferito all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avvenuto a seguito dello scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate – Riscossione (articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016). Si tratta di un ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze; come anticipato, ad esso è stato trasferito il personale di Equitalia, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica.

In particolare, l'articolo 1 del decreto-legge n. 193 del 2016, al comma 9-*bis* garantisce per il personale trasferito la continuità dell'accesso al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali (di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377).

Il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici (cd. **Fondo Esattoriali**) è un fondo obbligatorio integrativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti. Il Fondo eroga specifiche prestazioni (pensioni di vecchiaia; invalidità; ai superstiti; nonché prestazioni in capitale ed un assegno straordinario per il sostegno del reddito). La liquidazione delle pensioni è subordinata al perfezionamento dei requisiti anagrafici/contributivi richiesti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'AGO, contestualmente a quelli previsti dal Fondo integrativo. Hanno diritto alla pensione di vecchiaia integrativa gli iscritti che, perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi in precedenza richiamati, abbiano il requisito contributivo di 15 anni di versamenti nel Fondo.

La pensione di invalidità viene erogata in base a determinati requisiti in possesso degli iscritti (invalidità in costanza di assicurazione obbligatoria o volontaria al Fondo; almeno 5 anni di contribuzione di cui 3 nell'ultimo quinquennio; cessazione dal servizio; obbligo di presentare domanda entro un anno dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo).

Hanno diritto alla prestazione i superstiti dei seguenti soggetti: pensionato; assicurato (in presenza di 5 anni di contribuzione al Fondo di cui 3 nel quinquennio precedente il decesso); assicurato che alla data del decesso con 15 anni di contribuzione versata nel Fondo. Il Fondo non prevede la liquidazione della pensione di anzianità/anticipata a carico del Fondo stesso.

Con la modifica disposta dal comma 11, si chiarisce che tale accesso persegue lo scopo di armonizzare la **disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia** con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.

Articolo 2

(Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali)

L'**articolo 2** prevede la **sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari** a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) colpiti dall'**alluvione del 9 settembre 2017**. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018 (commi 1-5).

Con riferimento ai **territori colpiti dal sisma in Centro Italia** del 2016 e 2017, si prevede la **proroga al 31 maggio 2018** del termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In particolare il **comma 1** dispone la **sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari**, inclusi quelli derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli **atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018**, a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi metereologici del 9 settembre 2017 verificatisi in provincia di Livorno. Non si procede al rimborso di quanto versato.

Il **comma 2** prevede che la sospensione opera a favore delle **persone fisiche** e dei **soggetti diversi dalle persone fisiche**, aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni di **Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalvetti**. Limitatamente al comune di **Livorno** la sospensione è subordinata alla **richiesta** del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, mediante autocertificazione trasmetta agli uffici dell'Agenzia delle entrate competente (**comma 5**).

Al riguardo sembrerebbe utile effettuare un rimando più puntuale alla norma del D.P.R. n. 445 del 2000 che disciplina le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articolo 47).

Il **comma 3** prevede che la sospensione non si applica alle **ritenute sul reddito di lavoro dipendente** che devono essere comunque effettuate e versate da parte dei sostituti d'imposta. Tuttavia, **in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti** delle predette ritenute nei termini previsti, è espressamente richiamata la norma del D.Lgs. n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative tributarie con la quale si **esclude la punibilità per chi ha commesso il fatto per forza maggiore** (articolo 6, comma 5).

Il **comma 4** dispone che **gli adempimenti e i versamenti** oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro il 16 ottobre 2018**.

Il **comma 6** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un **fondo con una dotazione di 8,1 milioni di euro per l'anno 2017** al fine di compensare, nei comuni interessati, gli effetti finanziari negativi connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari. La ripartizione delle risorse tra i comuni interessati avviene con **decreto** del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti, dal 1° ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione deve versare all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'IMU di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune.

Il **comma 7**, con riferimento ai **territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017**, **proroga** dal 30 ottobre 2017 al **31 maggio 2018** il termine entro il quale devono essere effettuati gli **adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi. Come precedentemente previsto, alla ripresa dei versamenti, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono effettuati **anche mediante rateizzazione** fino ad un **massimo di diciotto rate** mensili di pari importo, a decorrere **dal mese di maggio 2018**.

Si ricorda che l'**articolo 48 del D.L. n. 189 del 2016**, in aggiunta alla sospensione disposta dal D.M. 1° settembre 2016, ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti tributari e contributivi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (indicati nell'allegato 1) e da quello del 26 ottobre 2016 (allegato 2). ha previsto la proroga e la sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 colpiti dagli eventi sismici in centro Italia nel 2016.

L'**articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8**, modificando il citato articolo 48, ha prorogato la **sospensione fino al 30 novembre 2017** degli adempimenti e dei versamenti tributari disposta dal D.M. 1° settembre 2016. Il termine del 30 ottobre 2017 per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, previsto al comma 13 dell'articolo 48 (prorogato dalla disposizione in esame) non è stato modificato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 2017.

Il **comma 8** riduce di 100 milioni di euro per l'anno 2018 il Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 3

(Estensione split payment a tutte le società controllate dalla P.A.)

L'articolo 3 estende ulteriormente il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi, attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato.

Per effetto dell'estensione, vi rientrano gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate per una quota non inferiore al 70% da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo *split payment*.

Con la disposizione in esame si estende ulteriormente l'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) (cosiddetto *split payment*).

Si rammenta che l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha introdotto l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che ha stabilito, per talune pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non fossero debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, anche se non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori. Tale disposizione era stata inizialmente applicata dalle amministrazioni e dagli enti pubblici che erano destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: lo Stato, gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, gli enti pubblici territoriali ed i consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza. Successivamente, con l'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il meccanismo è stato esteso a tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alle seguenti tipologie di soggetti: a) società controllate dallo Stato, di diritto o di fatto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, nn. 1) e 2), del codice civile; b) società controllate di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente dagli enti pubblici territoriali; c) società controllate di diritto, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, direttamente o indirettamente, dai soggetti

precedentemente indicati alle lettere a) e b); d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Più in dettaglio il **comma 1** dell'articolo 3, amplia la sfera soggettiva di applicazione del meccanismo dello *split payment* mediante la sostituzione del previgente comma 1-*bis* dell'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA.

La novella **aggiunge** pertanto la **lettera 0a)** al fine di comprendere anche **gli enti pubblici economici** nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona e la **lettera 0b)** per includere le **fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche** per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%.

La novella inoltre **modifica**:

- la **lettera a)**, per mera finalità di coordinamento, concernente l'applicazione del meccanismo alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del Codice Civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

Si rammenta ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2) del Codice Civile sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

- la **lettera b)** relativa all'inclusione delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del Codice Civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del DPR 633/1972 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del Codice Civile sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

- la **lettera c)** riferita alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 17-*ter* del DPR 633/1972 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

In particolare con riferimento alle società partecipate non rientrano nell'estensione in esame quelle la cui percentuale complessiva del capitale è inferiore al 70%;

- la **lettera d)** concernente le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana **così come identificate agli effetti IVA.**

Viene pertanto specificato che sono soggette al meccanismo dello split solo le società identificate agli effetti dell'IVA in Italia. Resta tuttavia salva la possibilità che il Ministro dell'economia e delle finanze possa individuare, mediante proprio decreto, un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.

Le modifiche introdotte hanno quindi lo scopo di estendere ancora di più l'ambito applicativo delle disposizioni in materia di *split payment* rispetto al più recente ampliamento di platea operato con il ricordato articolo 1 del DL 50/2017.

Si rammenta in proposito che, dopo l'ampliamento di cui al suddetto articolo 1 del DL50/2017, si sono succeduti due decreti di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente del 27 giugno 2017 e 13 luglio 2017 che hanno provveduto a definire i soggetti interessati dal meccanismo in argomento. Si specifica che per individuare le Pubbliche amministrazioni e le società coinvolte dai nuovi obblighi devono essere consultati gli **appositi elenchi** pubblicati sul sito del dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiornati progressivamente e costantemente. L'elenco definitivo, emanato con decreto entro il 15 novembre di ciascun anno, avrà effetti a partire dall'anno successivo. Per le società che ricadono tra le controllate soggette a *split payment* o se sono inserite nell'indice FTSE MIB in corso d'anno, entro il 30 settembre, la disciplina dello *split payment* sarà applicabile solo nell'ambito delle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Con il **comma 2**, si dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente schema di decreto legge, siano stabilite le modalità di attuazione delle norme contenute nel comma 1 del presente articolo.

Con il **comma 3** viene specificato che le disposizioni in esame hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.

Articolo 4
***(Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari
e in materia di audiovisivo)***

L'**articolo 4** stabilisce che il credito di imposta, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro. In via di prima applicazione, è stabilita in 20 milioni di euro la quota dello stanziamento relativo all'annualità 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai soli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, che si specifica possa essere anche *online*, effettuati a partire dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della normativa di riferimento) e fino al 31 dicembre 2017.

Le novità rilevanti sono dunque individuabili nell'estensione dell'ambito temporale di applicazione del credito di imposta e nel riferimento, (solo) per gli investimenti effettuati in tale periodo, anche a quelli relativi alla stampa *online*.

Il **comma 1** modifica l'articolo 57-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale prevede un **credito di imposta**, a decorrere dal **2018**, in favore di **imprese e lavoratori autonomi** che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie** sulla stampa quotidiana e periodica, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, il cui valore superi **almeno dell'1 per cento quelli**, di analoga natura, **effettuati nell'anno precedente**.

Il credito d'imposta – che è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria - è pari al **75 per cento del valore incrementale degli investimenti** effettuati, **innalzato al 90 per cento** nel caso di **piccole e medie imprese, microimprese e start-up innovative**.

La definizione delle modalità e dei **criteri di attuazione** è demandata ad un **D.P.C.M.**, che doveva essere adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro **120 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato.

La **lettera a)** del comma 1 **stabilisce l'ammontare delle risorse da destinare per il 2018 al credito d'imposta**, sostituendo la previsione in base alla quale lo stesso deve essere stabilito annualmente con il D.P.C.M. che, in base all'art. 1, co. 4, della L. 198/2016, ripartisce fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, per gli interventi di rispettiva competenza.

Venendo meno il riferimento al D.P.C.M. annuale, si intenderebbe, dunque, che anche per gli anni successivi si provvederà ad individuare con provvedimento legislativo l'ammontare delle risorse da destinare al credito di imposta.

In particolare, si prevede che il credito di imposta è concesso **per l'anno 2018** nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a **62,5 milioni di euro**. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione: per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

Come già precedentemente previsto, le risorse destinate al riconoscimento del credito sono direttamente iscritte sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite nella contabilità speciale 1778.

La contabilità speciale n. 1778 ha come finalità precipua quella di assicurare flessibilità e celerità delle compensazioni dei crediti e debiti tributari in favore dei contribuenti, assolvendo così tipicamente alla funzione di garantire il soddisfacimento di diritti soggettivi "perfetti" non connessi ad una formale autorizzazione di spesa, e garantendo, al tempo stesso, sul piano contabile, la compensazione delle relative minori entrate riflesse nel bilancio dello Stato. La contabilità speciale n. 1778, risponde quindi funzionalmente a queste finalità, alimentando e sostenendo finanziariamente il meccanismo compensativo del sistema tributario volto al ripianamento dei crediti chiamati a compensare. In questa logica detta contabilità viene continuamente alimentata dal bilancio e attinta ogni volta si renda necessario procedere a regolazioni contabili.

Ai fini indicati, si sostituiscono i primi tre periodi del comma 3 dell'art. 57-*bis*.

La **lettera b)** del comma 1 aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 57-*bis*, con il quale si prevede che, in via di prima applicazione, una quota pari a **20 milioni di euro**, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualità **2018**, è destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli **investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica**, che si specifica possa essere anche *online*, effettuati dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017) al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016.

Si estende così l'ambito temporale di applicazione del credito di imposta, sia pur limitatamente ad uno dei settori per il quale lo stesso è, a regime, previsto. Non sono, infatti, considerati gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali.

*Se si intende prevedere a regime che gli investimenti pubblicitari incrementali possano riguardare anche la stampa online, occorre inserire tale previsione nel comma 1 dell'art. 57-*bis* del D.L. 50/2017.*

Il comma 2 aggiorna i riferimenti normativi nella disposizione che stabilisce l'esonero dall'imposta di bollo per le istanze presentate presso le competenti

direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali: in particolare si fa riferimento alla legge **14** novembre 2016, n. 220, recante Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, invece che alle precedenti fonti normative in materia.

Si segnala il refuso "12 novembre 2016".

Articolo 5 ***(Sterilizzazione incremento aliquote IVA per l'anno 2018)***

L'**articolo 5** prevede la **parziale sterilizzazione** degli **amenti delle aliquote IVA** per l'anno **2018**, mediante un minore incremento dell'aliquota ridotta del 10% che passa all'11,14% anziché all'11,5% come già previsto dal comma 718 della legge di stabilità 2015.

Si prevede inoltre analoga **parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise** per l'anno **2019**.

L'impegno a **disattivare le clausole di salvaguardia** per l'anno 2018 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

In relazione alle **aliquote IVA**, occorre preliminarmente ricordare che a decorrere **dal 1° ottobre 2013**, l'**aliquota ordinaria** è rideterminata nella misura del **22 per cento**. L'ordinamento prevede inoltre **due aliquote ridotte**: una aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest'ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'**aliquota super-ridotta al 4 per cento**, a condizione che l'aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

I commi 718 e 719 della **legge di stabilità 2015** hanno introdotto una **clausola di salvaguardia** a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le **aliquote IVA** ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le **accise** su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate **non inferiori a 700 milioni** di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall'anno 2016.

La **legge di stabilità 2016** e la **legge di bilancio 2017** hanno **rinviiato la decorrenza degli aumenti IVA**, rispettivamente, al 2017 ed al **2018** e **ridotto** gli aumenti dell'**accisa a 350 milioni di euro**.

La **legge di stabilità 2016** ha inoltre **disattivato la precedente clausola di salvaguardia** prevista dalla legge di stabilità **2014**, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. *tax expenditures*) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

Successivamente, l'**articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017** ha **rimodulato gli aumenti di imposta** previsti, **posticipandoli** in parte agli anni successivi.

Il previsto aumento di 3 punti percentuali dell'aliquota agevolata Iva del 10% è stato diluito in tre anni: pertanto, l'aliquota viene incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (fino all'11,5%), di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 (fino al 12%), e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 13%).

Rimane invariato l'aumento dell'aliquota ordinaria dal 22 al 25% nel 2018 e viene ridotto da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l'aumento previsto dal 1° gennaio 2019

(fino al 25,4%). L'aliquota viene quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 24,9%) per risalire al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il medesimo provvedimento ha rinviato al 2019 l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.

In sostanza, rispetto alla legge di bilancio 2017, il decreto-legge n. 50 del 2017 ha ridotto le predette clausole di circa 3,8 miliardi nel 2018, di 4,4 miliardi nel 2019 e 4,1 nel 2020.

Effetti finanziari clausola di salvaguardia vigente (articolo 9 del D.L. n. 50 del 2017)

	2018	2019	2020	2021
Aliquota Iva 10% al 13%	(11,5%) 3.479	(12%) 4.638	(13%) 6.957	(13%) 6.957
Aliquota Iva 22% al 25 %	(25%) 12.264	(25,4%) 13.899	(24,9%) 11.855	(25%) 12.263,80
Incremento accise	0	350	350	350
TOTALE CLAUSOLE	15.742,5	18.887	19.162	19.570,80

Il **comma 1** dell'articolo in commento modifica il richiamato comma 718 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), **rimodulando gli aumenti dell'aliquota ridotta del 10% dall'1,5% all'1,14%** per il **2018** e dallo **0,5 allo 0,86** a decorrere dal **2019**, sostanzialmente **rinviando di un anno l'aumento dello 0,36% (punto 1)**, che modifica la lettera a) del comma 718).

Viene inoltre **ridotto da 350 a 10 milioni di euro l'aumento delle accise su benzina e gasolio** per l'anno **2019**, mentre resta **invariato l'importo di 350 milioni di euro per gli anni successivi (punto 2)**, che modifica la lettera c) del comma 718).

A seguito degli interventi prospettati dalla norma in commento si stimano i seguenti effetti finanziari:

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia (articolo 5 in commento)

	2018	2019	2020	2021
Aliquota Iva 10% al 13%	(11,14%) 2.639	(12%) 4.638	(13%) 6.957	(13%) 6.957
Aliquota Iva 22% al 25 %	(25%) 12.264	(25,4%) 13.899	(24,9%) 11.855	(25%) 12.263,80
Incremento accise	0	10	350	350
TOTALE CLAUSOLE	14.902,50	18.547	19.162	19.570,80

Articolo 6
(Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile)

L'**articolo 6** reca novelle alla "legge-quadro sulle missioni internazionali" al fine di modificare la procedura di deliberazione delle missioni internazionali per assicurare la certezza dei finanziamenti, nonché novelle a talune disposizioni in materia contabile ed il rifinanziamento del fondo missioni internazionali per il 2017.

In particolare, il comma 1, **lettera a)** reca le seguenti novelle all'art.2:

- 1) inserisce dopo il comma 2 - che prevede che le deliberazioni del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono comunicate alle Camere le quali, tempestivamente, le discutono e le autorizzano "con appositi atti di indirizzo" ovvero ne negano l'autorizzazione - un nuovo comma *2-bis* che prevede che le deliberazioni siano corredate dalla relazione tecnica verificata dal MEF circa la correttezza degli oneri quantificati, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge di contabilità pubblica;
- 2) novella il comma 4 prevedendo che, fino all'emanazione dei DPCM di assegnazione delle risorse, le competenti amministrazioni siano autorizzate a sostenere spese trimestrali - anziché mensili - determinate in proporzione alle risorse iscritte nel fondo missioni di cui all'articolo 4 - anziché in proporzione al fabbisogno finanziario indicato nella comunicazione alle Camere per ciascuna missione. A tale scopo, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali - anziché mensili - da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse, su richiesta delle amministrazioni competenti;
- 3) inserisce dopo il comma 4 un nuovo comma *4-bis* che prevede che per l'avvio delle missioni e fino all'emanazione dei DPCM, può essere disposta un'anticipazione di tesoreria non superiore al 75% delle somme iscritte nel fondo missioni, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. Tale anticipazione può essere disposta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 10 giorni dalla deliberazione su richiesta delle amministrazioni interessate.

Si ricorda che l'art. 17, comma 3, della legge n. 196/2009 prevede per i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie che siano corredate di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.

La **lettera b)** reca le seguenti novelle all'articolo 3 relativo alla sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate:

- 1) al comma 1, prescrivendo per la presentazione da parte del Governo alle Camere della relazione analitica annuale sulle missioni (e sugli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione), su proposta del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, che il concerto avvenga non solo con il Ministro della Difesa e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza, bensì anche con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e prevedendo che tale relazione analitica annuale sulle missioni, corredata da un documento di sintesi operativa per ciascuna, sia verificata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge di contabilità pubblica;
- 2) introducendo dopo il comma 1, un nuovo comma 1-*bis* che prevede che, per la prosecuzione delle missioni in corso per l'anno successivo, la relazione annuale sia corredata dalla relazione tecnica della quantificazione dei relativi oneri, positivamente verificata dal MEF, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge di contabilità pubblica.

La **lettera c)** reca novelle all'articolo 4 relativo al fondo missioni; in particolare, novella il comma 4 ripetendo la previsione introdotta dalla lettera a) punto 2 (v. *supra*) per cui, fino all'emanazione dei DPCM di assegnazione delle risorse, le competenti amministrazioni siano autorizzate a sostenere spese trimestrali - anziché mensili - determinate in proporzione alle risorse iscritte nel fondo missioni di cui al medesimo articolo 4 - anziché, come originariamente previsto, in proporzione al fabbisogno finanziario indicato nella comunicazione alle Camere per ciascuna missione. A tale scopo, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali - anziché mensili - da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse, su richiesta delle amministrazioni competenti.

I **commi 2-4** del presente articolo recano modifiche a disposizioni in materia contabile e precisamente:

- il **comma 2** novella l'art. 9 del d.lgs. n. 93/2016 (recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione di bilancio di cassa) per prevedere (novella al comma 2) che le disposizioni relative all'impegno e all'ordine delle spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio entrino in vigore dal 1° gennaio 2019, anziché dal 1° gennaio 2018 come originariamente previsto, nonché (novella al comma 4) per prolungare fino al massimo al 1° ottobre 2018 la durata della sperimentazione del nuovo concetto di impegno avviata dal MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che a partire dal 1° ottobre 2016 doveva avere una durata massima di 12 mesi;

- i **commi 3-4** recano novelle ai decreti legislativi di riordino dei ruoli delle FFAA e revisione dei ruoli delle FFPP al fine di provvedere all'attuazione delle variazioni contabili che garantiscono la copertura finanziaria dei rispettivi provvedimenti; le rispettive coperture erano rinvenute sulle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350/2003 e, mediante le novelle proposte, si stabilisce ora che tali disponibilità in conto residui siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 5** reca il rifinanziamento del fondo missioni per euro 140 milioni per il 2017 - al fine di garantire la prosecuzione delle missioni per l'ultimo trimestre del 2017 - con copertura a valere sull'articolo 20 del presente provvedimento (v. *infra*).

Si ricorda che il DPCM di riparto del fondo missioni ha permesso la copertura finanziaria per i soli primi 9 mesi del 2017, in quanto la consistenza dell'apposito fondo è pari a euro 997.247.320, “che non consente di far fronte al fabbisogno finanziario autorizzato dalle Camere che ammonta a 1.427.745.294 euro” - come evidenziato nella relazione illustrativa dell'A.G. 439.

La relazione tecnica del provvedimento in esame evidenzia che il fabbisogno finanziario delle missioni per l'intero esercizio 2017, come da delibera del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 è pari ad euro 1.428 milioni: le risorse disponibili sul fondo missioni sono pari a 997 milioni a cui vanno aggiunte quelle disponibili nello stato di previsione del Ministero della Difesa pari ad euro 291 milioni derivanti dalle riassegnazioni ONU e dalle somme iscritte sul Fondo Consumi intermedi anche a seguito della legge di assestamento per il 2017. Pertanto l'ulteriore fabbisogno da coprire per l'ultimo trimestre del 2017 è pari appunto a 140 milioni di euro.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di personale delle Forze di polizia e di personale militare)

L'**articolo 7, comma 1**, destina i risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni, all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Il **comma 2** destina altre risorse - corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non impiegate - alla medesima finalità, nonché:

- ✓ all'incremento delle facoltà assunzionali per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza;
- ✓ all'assunzione straordinaria per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria.

Il **comma 3** demanda a provvedimenti ministeriali la definizione di alcune modalità attuative.

Il **comma 4** autorizza l'Arma dei carabinieri ad assumere personale operaio per le funzioni di tutela ambientale e forestale, nell'ambito del trasferimento all'Arma delle funzioni dell'assorbito Corpo forestale.

I **commi 5 e 6** recano disposizioni relative al pernottamento "a titolo gratuito" del personale della Polizia penitenziaria presso le caserme.

I **commi da 7 a 10** recano novelle all'art. 1094 comma 3 del Codice dell'ordinamento militare e alla legge n. 189/1959 e disposizioni per portare a 3 anni non rinnovabili la durata dei vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza.

Il **comma 1** novella l'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato". È il decreto legislativo con cui è stata data attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, la quale ha previsto l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma Carabinieri, ad eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il decreto legislativo n. 177 ha quindi previsto che le dotazioni organiche delle Amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unità indicate nella allegata Tabella A così ripartite: 126 unità alla Polizia di Stato, 41 unità alla Guardia di finanza, 390 unità al Corpo dei vigili del fuoco, 7.177 unità all'Arma dei Carabinieri e 47 unità al Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte di una consistenza effettiva del Corpo forestale pari a 7.781 unità rispetto alla dotazione organica di 9.360.

Ebbene, il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016 previgente stabiliva che fossero destinati - **nella misura del 50% - alla revisione dei ruoli delle forze di polizia** le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non esercitate nonché i risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale del Corpo forestale transitato altrove.

In sintesi, l'art. 12 prevede che, successivamente ai provvedimenti definitivi di assegnazione del personale del Corpo forestale, qualora il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche come determinate dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 177, si possa ricorrere esclusivamente:

- ✓ alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, la ripartizione di tali facoltà assunzionali è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati (**comma 7, lettera a)**);
- ✓ ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato del Corpo forestale transitato ad altra amministrazione (ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 in oggetto), accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (**comma 7, lettera b)**).

Le disposizioni in esame prevedono, come nel testo previgente, che i risparmi di cui al **comma 7, lettera b)** siano destinati alla **revisione dei ruoli delle forze di polizia** prevista dalla legge n. 124 del 2015, all'art. 8, comma 1, lettera a), n. 1).

Quest'ultimo, in relazione all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, prevede la **riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze di polizia** (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare), secondo, tra l'altro, il criterio della revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione di ruoli e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche. Rimangono ferme le peculiarità ordinamentali di ciascuna Forza di polizia e i principi sulla specificità Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco contenuti nell'articolo 19 della legge 183/2010. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 3, della legge n. 124 del 2015.

Così dispone il **comma 1 dell'articolo 7** in esame, il quale novella l'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2016.

Inoltre, il **comma 2** stabilisce che le risorse finanziarie di cui al **comma 7, lettera a)**, pari a 31.010.954 euro, siano destinate:

- a) come nel testo previgente, alla **revisione dei ruoli delle forze di polizia**.
A tal fine il medesimo comma 2 incrementa l'autorizzazione di spesa da

destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'art. 3, comma 155, secondo periodo, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003).

In particolare, la somma è incrementata di 30,12 milioni di euro per l'anno 2017; 15,08 milioni per il 2018; 15 milioni a decorrere dal 2019.

Si è richiamato l'art. 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003. Quella disposizione ha autorizzato la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Successivamente sono state disposte diverse riduzioni che hanno inciso sulla richiamata autorizzazione di spesa. In particolare dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 27 del 2011 e dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 93 del 2013: il primo di questi due provvedimenti aveva attinto alle richiamate risorse al fine di incrementare di 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 la dotazione del citato fondo relativo al finanziamento di misure perequative. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 93 del 2013 aveva a sua volta disposto la riduzione di 4 milioni al fine di concorrere alle spese relative a garantire la funzionalità del Comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013 (comma 2, articolo 6). Più di recente, il comma 466 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, nell'incrementare di 100 milioni di euro per l'anno 2014 la dotazione del fondo destinato alle specifiche esigenze di perequazione dei trattamenti economici delle amministrazioni di comparto sicurezza e difesa di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha contestualmente disposto la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al richiamato articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003. E, da ultimo, il comma 262 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 (stabilità 2015) ne dispone la riduzione di 119 milioni di euro per l'anno 2015.

Autorizza inoltre la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato

- b) all'autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre 2017, **in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente** e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 137 unità per l'Arma dei carabinieri, 123 unità per la Polizia di Stato e 48 unità per la Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1° febbraio 2018, 22 allievi finanziari per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l'anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019;
- c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018 (previste dall'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008) 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell'Arma dei carabinieri e 57 unità nella

Polizia penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018.

In materia di *turn-over*, l'**articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008**, ha stabilito che per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

Successivamente, l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 102 del 2014, ha previsto che il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, previste dall'articolo 66, commi 9-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, è prorogato al 31 dicembre 2016 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2016.

Il comma 368 della legge di bilancio 2017 ha modificato l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n.101/2013, prorogando fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Qui di seguito si presenta un riepilogo delle assunzioni previste dalle suddette lettera *b*) (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche) e lettera *c*) (assunzioni di carattere straordinario).

<i>dal</i>	Arma dei Carabinieri	Polizia di Stato	Polizia penitenziaria	Guardia di finanza
1° novembre 2017				40 marescialli lett. b)
1° dicembre 2017	137 unità nei ruoli iniziali lett. b) 54 unità nei ruoli iniziali lett. c)	123 unità nei ruoli iniziali lett. b) 169 unità nei ruoli iniziali lett. c)	48 unità nei ruoli iniziali lett. b) 57 unità nei ruoli iniziali lett. c)	
1° febbraio 2018				22 allievi finanziari lett. b)

Riguardo alle procedure previste dalle suddette lettere *b)* e *c)*, il **comma 3** demanda a provvedimenti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e della difesa, la definizione delle **modalità attuative**. Vi si può prevedere anche l'ampliamento dei posti previsti da concorsi già banditi e ancora in atto o conclusi nel corso del 2017. I citati provvedimenti devono essere adottati entro il 15 novembre 2017 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge).

Rimane comunque fermo quanto previsto dagli artt. 703 e 2199 Codice dell'ordinamento militare in materia, rispettivamente: alle riserve di posti per i volontari in ferma prefissata nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; alla disciplina generale applicabile ai concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia.

Una possibile deroga alla disciplina ex art. 2199 può essere prevista per la Polizia di Stato e il Corpo di Polizia penitenziaria: in via eccezionale i provvedimenti di attuazione possono contemplare lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi ai sensi dello stesso articolo 2199 in favore di volontari delle Forze armate, approvate nel 2017.

Infine, i provvedimenti ministeriali sopra ricordati possono stabilire le modalità di attuazione per le assunzioni nelle rispettive Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali (già autorizzate con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 4 agosto 2017; peraltro il testo del decreto-legge fa menzione di un "decreto del Presidente del Consiglio").

Tale decreto, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite della dotazione organica, autorizza le assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui alla tabella 1 ivi allegata, che si riporta qui di seguito, limitatamente a quanto prescritto per il comparto sicurezza:

Fondo assunzioni articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017 recante "Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)"						
Comparto sicurezza	CATEGORIA DA ASSUMERE	Unità	ONERE UNITARIO A REGIME (a 10 anni)	ONERE COMPLESSIVO	Oneri anno 2017	ONERE A REGIME
Arma dei Carabinieri	Carabinieri	859	€ 41.738,48	€ 35.853.354,32	€ 1.334.943,98	€ 35.853.354,32
Polizia di Stato	Agenti	758	€ 42.663,93	€ 32.339.258,94	€ 881.175,00	€ 32.339.258,94
Guardia di Finanza	Marescialli	113	€ 52.820,77	€ 5.968.747,01	€ 373.637,89	€ 5.968.747,01
	Finanzieri	304	€ 43.167,49	€ 13.122.916,96	€ 0,00	€ 13.122.916,96
	Totale GdF	417		€ 19.091.663,97	€ 373.637,89	€ 19.091.663,97
Polizia Penitenziaria	Agenti	305	€ 41.212,85	€ 12.569.919,25	€ 354.562,50	€ 12.569.919,25
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco	Vigili d.F.	400	€ 40.414,57	€ 16.165.828,00	€ 4.041.457,00	€ 16.165.828,00
TOTALE		2.739		€ 116.020.024,48	€ 6.985.776,37	€ 116.020.024,48

Il decreto ministeriale citato è stato emanato ai sensi di quanto previsto dal comma 365, art. 1, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Tale comma

prevede l'istituzione di un Fondo (presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze) per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. La dotazione del Fondo è pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018. Il Fondo è stato ripartito con il D.P.C.M. 27 febbraio 2017.

Il **comma 4** del presente articolo del decreto-legge in esame autorizza l'Arma dei Carabinieri, al fine di tutela ambientale e forestale, nonché di presidio del territorio, **ad assumere, in via eccezionale, entro il 31 dicembre 2018 a tempo indeterminato** secondo i principi della legge n. 124/1985 il **personale operaio** che, con contratto a tempo determinato, ha svolto nel 2017 le attività di cui alla medesima legge, entro il limite di spesa di 3.066.000 euro annui.

La *ratio* dell'intervento normativo, come riferito dalla relazione illustrativa, è di stabilizzare l'impiego del personale OTD, in modo che l'Arma dei Carabinieri possa avvalersi di tale professionalità con continuità.

Come risulta dalla medesima relazione, il Corpo forestale si è avvalso negli anni di personale operaio assunto a tempo determinato (OTD) per periodi compresi tra 5 e 6 mesi l'anno.

Si ricorda che, ai sensi della legge n. 124/1985, il Corpo forestale dello Stato per la gestione delle aree naturali protette ha potuto disporre di personale operaio assunto a tempo indeterminato (OTI) - nel limite massimo di 500 unità per anno - e a tempo determinato (OTD), cui si applica un contratto di diritto privato: le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento (comma 4 dell'art.1); l'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato (comma 8 dell'art.1). Il contratto collettivo di lavoro è quello per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

Si ricorda altresì che il decreto legislativo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, n. 177/2016, ha previsto il trasferimento all'Arma dei Carabinieri delle funzioni già svolte dal disciolto Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale e delle riserve naturali statali di rilevanza nazionale e internazionale. Come risulta dalla relazione illustrativa, vi sono 130 riserve naturali statali, tre centri nazionali di biodiversità, terreni e aree forestali destinati a scopi scientifici e didattici e proprietà di interesse forestale e ambientale.

Come risulta dall'audizione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri innanzi alla Commissione 13a del Senato in relazione all'accorpamento del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei Carabinieri, alla data dell'8 marzo 2017, gli Uffici Territoriali Carabinieri per la Biodiversità gestiscono 130 riserve naturali statali e tale opera è rafforzata dalla importante attività svolta da 1.281 OTI e 100 OTD.

Si ricorda altresì che una precedente stabilizzazione a tempo indeterminato è avvenuta in virtù di quanto disposto dall'art. 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in precedenza con la legge n. 36/2004 recante Nuovo Ordinamento del Corpo forestale dello Stato che aveva previsto che l'assunzione di tale personale fosse finalizzata a consentirne il supporto alle attività istituzionali.

I **commi 5 e 6** recano novelle alla legge n. 395/1990 concernente l'ordinamento del Corpo di Polizia penitenziaria, segnatamente all'art. 18, comma 4, al fine di prevedere, **per il personale del Corpo che si avvalga della facoltà di pernottare in caserma, la gratuità del pernottamento**, compatibilmente con la disponibilità di locali nelle caserme o negli alloggi di servizio individuati dall'art. 12 commi 1 e 3 del D.P.R. n. 314/2006.

Alla copertura degli oneri per i canoni di occupazione di taluni alloggi, quantificabili in euro 144.000 per il 2017 e 346.000 a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

La relazione illustrativa precisa tuttavia che talune tipologie di alloggi quali le camere di pernottamento delle "caserme agenti" contigue rispetto agli istituti penitenziari possono già essere utilizzate a titolo gratuito; per le altre tipologie di alloggi comunque ad uso temporaneo è previsto un canone giornaliero di utilizzo comunque commisurato al costo dei servizi.

Come sopra ricordato, i **commi da 7 a 10** recano novelle all'art. 1094 comma 3 del Codice dell'ordinamento militare e alla legge n. 189/1959 e disposizioni per portare a 3 anni non rinnovabili la durata dei vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza.

I commi da 7 a 9 ripropongono nel presente decreto-legge quanto già recato dal ddl d'iniziativa governativa AS 2728-A di riorganizzazione dei vertici del Ministero della Difesa in attuazione del Libro bianco all'articolo 2. Essi dispongono:

- una **durata degli incarichi** di Capo di Stato Maggiore della Difesa, Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e di Segretario Generale/DNA fissata in tre anni (in luogo della vigente durata minima di due anni), con esclusione della possibilità di proroga o rinnovo; il riconoscimento, al termine del mandato, in caso di mancato raggiungimento del limite di età, del collocamento in congedo a domanda come equiparato a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio, mediante novella all'art. 1094, comma 3 del Codice;
- **l'omogeneizzazione - rispetto alla durata triennale dell'incarico - della disciplina relativa al Comandante generale della Guardia di finanza** (attualmente la durata è biennale), mediante novella alla legge n. 189 del 1959, art. 4, comma 4.

È previsto che, qualora derivino eventuali oneri dalle disposizioni di cui sopra, alla relativa copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del

Fondo per l'efficienza dello strumento militare, di cui all'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare.

Il **comma 10** prevede altresì che in fase di prima attuazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7-9, se di durata inferiore a 3 anni incluse le proroghe, siano estesi fino alla durata di 3 anni complessivi e che restino fermi i mandati in corso di durata pari o superiore a 3 anni incluse le proroghe.

Articolo 8

(Monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento Fondo occupazione)

L'**articolo 8** dispone un incremento delle risorse del **Fondo sociale per occupazione e formazione** per il periodo 2017-2025 (ad eccezione dell'anno 2024) e provvede alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della **cosiddetta ottava salvaguardia** - costituita da un ottavo contingente di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente (rispetto alle norme poste dall'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni) sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità -.

In base al monitoraggio sulle domande di accesso alla suddetta "ottava salvaguardia" (di cui all'art. 1, commi da 214 a 218, della L. 11 dicembre 2016, n. 232), i soggetti che rientrano in tale contingente vengono rideterminati, nel **comma 1** del presente **articolo 8**, in 16.294 unità (mentre il numero originariamente preventivato era pari a 30.700). Le risorse finanziarie derivanti, in ciascun anno, da tale riquantificazione sono destinate (come già prevede l'art. 1, comma 221, della citata L. n. 232) all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, mentre i maggiori oneri che, per una diversa valutazione temporale degli effetti delle domande in giacenza, risultano ora per altri anni sono posti (**comma 3**) a carico delle misure di copertura finanziaria di cui all'**articolo 20** del presente decreto. La novella di cui al **secondo periodo** del **comma 1** costituisce un coordinamento testuale, in relazione alla medesima riquantificazione.

L'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione è pari a 200 milioni di euro per il 2017, 137,6 milioni per il 2018, 188,7 milioni per il 2019, 180,9 milioni per il 2020, 139,8 milioni per il 2021, 84,7 milioni per il 2022, 18,3 milioni per il 2023 e 1,8 milioni per il 2025 (**comma 2**). Tale incremento è stanziato (**comma 3**) a valere sulle risorse derivanti dalla suddetta riquantificazione, ad eccezione di una quota per il 2017 (quota pari a 175,2 milioni), la quale è posta a carico delle misure di copertura finanziaria di cui al successivo **articolo 20**.

Articolo 9 **(Fondo garanzia PMI)**

L'articolo 9 incrementa il Fondo di garanzia per le PMI, disponendone l'incremento anche a seguito di parziale riassegnazione di risorse incassate nel 2016 in virtù di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ai sensi del **comma 1**, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 200 milioni di euro per l'anno 2018.

Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è il fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Si ricorda che, sin dalla Legge di Stabilità per il 2014, il Fondo di garanzia per le PMI è inserito nel Sistema Nazionale di Garanzia, costituito ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica. Il Sistema Nazionale comprende, oltre al Fondo di Garanzia per il PMI, una Sezione speciale di garanzia 'Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione', che viene istituita nell'ambito del Fondo di garanzia PMI, e il Fondo di garanzia per la prima casa. Si è anche disposto che il rafforzamento patrimoniale dei Confidi passi per l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI e che una somma sia destinata alle Camere di Commercio per il sostegno al credito alle PMI tramite il rafforzamento dei Confidi, anche quelli non sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia. Si ricorda altresì il rifinanziamento del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** ai sensi dell' art. 13 del D.L. n. 193/2016, per **895 milioni** di euro (cap. 7342p./MISE).

Il **comma 2** dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (ordinariamente destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000 n. 388), per l'anno 2017, se incassate nell'ultimo bimestre 2016, siano riassegnate, per l'importo di 23 milioni di euro, al predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

In via ordinaria, era già previsto che le predette entrate potessero essere riassegnate anche nell'esercizio successivo - con decreto del MEF - ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MiSE, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del MiSE, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Articolo 10 *(Anticipazione risorse Fondo solidarietà dell'Unione europea)*

L'articolo 10 interviene sull'articolo 20-ter, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, innalzando da 700 milioni di euro a **1 miliardo di euro** l'importo massimo delle risorse anticipabili ai fini dell'attivazione di **interventi a favore delle aree del centro Italia colpita dal sisma**.

L'articolo 20-ter, introdotto in sede di conversione del suddetto decreto-legge dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, prevede infatti che, nelle more degli accrediti dei contributi dell'Unione europea a carico del **Fondo di solidarietà** di cui al Regolamento CE n. 2012/2002, il Ministero dell'economia e delle finanze anticipi le risorse necessarie per garantire l'immediata operatività delle iniziative a favore delle aree colpite dal sisma del centro Italia a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cd. Fondo IGRUE), istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Tali anticipazioni saranno successivamente **reintegrate** tramite le risorse che verranno erogate dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà.

L'articolo 20-ter prevede inoltre che le anticipazioni saranno erogate su richiesta del Dipartimento della protezione civile che attesti le esigenze di cassa derivanti dall'effettivo avanzamento delle spese ammissibili al contributo dell'FSUE.

Entro il 28 febbraio 2018 il Dipartimento della protezione civile dovrà presentare al Ministero dell'economia e delle finanze la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma.

L'importo massimo anticipabile era inizialmente fissato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 a 300 milioni di euro. Tale limite è stato innalzato a 500 milioni di euro dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 46-*octies*), convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha modificato l'articolo 20-ter.

Un ulteriore innalzamento è stato infine disposto dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (art. 16-*sexties*), convertito dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123, che, intervenendo nuovamente sull'articolo 20-ter, ha previsto un limite di 700 milioni di euro.

Si ricorda che l'Unione europea nel dicembre 2016 ha già erogato un'anticipazione di 30 milioni di euro dal Fondo di solidarietà e il 13 settembre scorso ha approvato l'erogazione di circa **1,2 miliardi di euro** in favore dell'Italia (Decisione (UE) 2017/1599).

Inoltre, con il Regolamento (UE) 2017/1199 del 4 luglio scorso ha introdotto un tasso di cofinanziamento dell'Ue fino al 95% per le operazioni di ricostruzione in seguito a catastrofi naturali. Le operazioni di ricostruzione, compreso il restauro del patrimonio culturale, saranno finanziate attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Articolo 11 **(Fondo Imprese)**

L'**articolo 11** introduce una **ulteriore** nuova **finalizzazione del Fondo crescita sostenibile** di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/2012 che viene destinato anche agli **interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione**. Si tratta delle imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a*) del **D.L. n. 347/2003**, dunque imprese **in stato di insolvenza, con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità** che presentano **rilevanti difficoltà finanziarie** ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, l'articolo incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018 (con conseguente costituzione di nuova apposita Sezione del Fondo).

In particolare, il **comma 1** dell'articolo 11 in esame modifica l'articolo 23 del D.L. n. 83/2012 e specificamente:

- la lettera *a*) novella il comma 2, relativo alle finalità del Fondo crescita sostenibile, inserendovi gli **interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione** (nuova lettera *c-bis*) nel comma 2 citato);
- la lettera *b*) introduce dopo il comma *3-bis*, un nuovo comma *3-ter*, il quale dispone che, per i sopra indicati interventi, possono essere concessi **finanziamenti in favore di imprese in stato di insolvenza con lavoratori subordinati non inferiori a 500 unità** ai sensi della norma che fissa i requisiti di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (vieni quindi richiamata **solo la lettera a) dell'articolo 1**, comma 1 del D.L. n. 347/2003).

Si ricorda che l'**articolo 1 del D.L. n. 347/2003** fissa i requisiti per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria "in via diretta" disciplinata dal medesimo D.L.. In particolare, si deve trattare di **imprese** soggette alle disposizioni sul fallimento **in stato di insolvenza** che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali previsto dall'amministrazione straordinaria stessa, **purché abbiano**, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, **entrambi i seguenti requisiti**:

- lavoratori subordinati non inferiori a cinquecento da almeno un anno (inclusi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni) (articolo 1, comma 1, **lettera a)**);
- debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro (articolo 1, comma 1, **lettera b)**).

Le imprese in questione devono presentare inoltre rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.

Dunque, la norma, per come letteralmente formulata, sembra trovare applicazione dal punto di vista **sogettivo** anche alle imprese in crisi che non si trovano ancora

sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, e presentano **uno solo dei requisiti** richiesti dalla normativa nazionale per l'apertura nei loro confronti della procedura in questione (nel senso che **la situazione debitoria non è rilevante ai fini dell'accesso alle misure agevolative del Fondo crescita sostenibile**).

Al riguardo si ricorda che le **linee guida per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà** (2014/C 249/01 del 9 luglio 2014) dispongono - ai fini della valutazione di compatibilità degli aiuti in questione - che un'impresa è in difficoltà (e dunque è suscettibile di aiuto pubblico alle condizioni indicate nelle linee guida stesse) se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine.

Le Linee guida considerano tra le circostanze che debbono sussistere ai fini della definizione di un'impresa in difficoltà che l'impresa stessa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza **o soddisfi tutte le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura** su richiesta dei suoi creditori. Le misure di aiuto pubblico alle imprese in difficoltà devono essere notificate alla Commissione Europea in quanto escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 651/2014 *General Block Exemption Regulations* (GBER)¹.

Gli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione, di cui all'articolo 11 in esame, vanno quindi valutati alla luce della descritta disciplina comunitaria per gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

La relazione illustrativa all'articolo in esame afferma in proposito che nell'ordinamento non esistono - allo stato - misure volte a consentire l'intervento dello Stato in favore delle predette imprese in difficoltà finanziaria, con l'unica eccezione rappresentata dall'articolo 2-bis del D.L. n. 26 del 1979, che disciplina la garanzia dello Stato sui finanziamenti bancari alle imprese in amministrazione straordinaria. Misura quest'ultima, inquadrata normativamente quale aiuto di Stato secondo la disciplina dettata dagli orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione delle grandi imprese in difficoltà, che non è sufficiente, anche per il suo carattere di «garanzia», a coprire l'intero campo degli interventi che possono rendersi necessari per fronteggiare gli effetti, sul piano produttivo e occupazionale, prodotti dal dissesto di imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 347/2003. Tale «vuoto» normativo – afferma la relazione - ha, negli ultimi anni, costretto ripetutamente il Governo ad intervenire con decretazione d'urgenza per tamponare attraverso misure «ad hoc» situazioni di crisi di rilievo nazionale e internazionale.

Il nuovo comma 3-ter introdotto dall'articolo 11 in esame dispone inoltre che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina

¹ Pubblicato il 26 giugno 2014 ed entrato in vigore il 1 luglio 2014 Il Regolamento si applica al periodo 2014-2020 e sostituisce il precedente regolamento (CE) n.800/2008.

comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

Si osserva che non è indicata la data di adozione del o dei decreti Ministeriali attuativi della misura.

L'erogazione può avvenire anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.

Infine, il comma 2 dell'articolo in commento, per la specifica nuova finalità degli **interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione**, incrementa il Fondo crescita sostenibile di **300 milioni di euro per il 2018** (con conseguente costituzione di una nuova apposita Sezione del Fondo).

La relazione illustrativa sottolinea l'opportunità di prevedere una contabilità speciale separata rispetto a quelle già esistenti, per segnare, a partire dal profilo della gestione contabile, la specificità e diversità dei relativi interventi rispetto a quelli tradizionalmente attuati tramite il Fondo per la crescita sostenibile e facilitare, conseguentemente, anche il necessario confronto con la Commissione europea in merito al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

L'articolo 23 del D.L. n. 83/2012, al fine di favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione, ha ridenominato il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (art. 14, legge n. 46/1982), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, in "**Fondo per la crescita sostenibile**", facendovi confluire una serie di risorse stanziata da interventi autorizzativi di spesa, contestualmente abrogati.

Con l'istituzione del Fondo in questione è stata dunque operata una **razionalizzazione del sistema di agevolazione alle imprese**.

Il Fondo² - prima dell'intervento novellatore qui in esame - è stato destinato, dall'articolo 23 del D.L. n. 83/2012, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

- la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese (**articolo 23, comma 2, lettera a)**);
- il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (tra cui quelli di cui alla legge n. 181/1989) (**articolo 23, comma 2, lettera b)**);
- la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (**articolo 23, comma 2, lettera c)**).

² Il D.M. 8 marzo 2013 ha definito priorità, forme e intensità massime di aiuto concedibili dal Fondo. In particolare sono state individuate specifiche tipologie di interventi: sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo; rafforzamento della struttura produttiva del Paese; internazionalizzazione delle imprese e attrazione di investimenti dall'estero; progetti speciali per la riqualificazione competitiva di specifiche aree tecnologiche-produttive strategiche per la competitività del Paese.

Per ciascuna delle finalità indicate dal comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo (comma 4 dell'articolo 23).

Quanto alle **modalità di concessione dei contributi** a valere sul Fondo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 23, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo stesso, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 123/1998 (sulle procedure di erogazione delle forme di sostegno pubblico alle imprese). Viene espressamente esclusa la forma del credito d'imposta.

Le **misure** di sostegno a vale sul Fondo crescita sostenibile sono **attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico**, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Per la gestione degli interventi il MISE può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società *in house* ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure stabilite nel Codice dei Contratti pubblici (ora D.Lgs. n. 50/2016).

In attuazione di quanto sopra disposto, è stato adottato il D.M. 8 marzo 2013.

Inoltre, ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 23, gli obiettivi e le priorità del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la procedura sopra descritta sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti.

Il **Fondo per la crescita sostenibile** opera come **fondo rotativo**: infatti, il comma 8 dell'articolo 23 dispone che i provvedimenti di **revoca** a valere sui finanziamenti del Fondo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo stesso, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati (contabilità n. 1201). Il Fondo, peraltro, si alimenta anche con i **rientri** dei finanziamenti già erogati³.

Secondo le recenti informazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato, alla data del 16 ottobre 2017 il saldo disponibile sulla **contabilità speciale** 1201 è pari ad € 2.028.678.848,55.

³ I rientri iscritti all'entrata vengono assegnati al **capitolo 7483/MISE** per essere poi trasferiti alla contabilità speciale. Le previsioni assestate 2017, recano sul capitolo 7483 l'importo di 61,3 milioni di euro, di 59,5 milioni di euro per il 2018 e di 7 milioni di euro per il 2019. Mentre, sul **capitolo 7342/pg6** confluiscono risorse della contabilità speciale per poi essere assegnate ad interventi agevolativi. Le previsioni assestate recano un importo di 65,4 milioni di euro per il 2017, di 3,2 milioni per il 2018 e di 3,3 milioni per il 2019.

Articolo 12 ***(Procedura di cessione Alitalia)***

L'**articolo 12** differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto legge n. 50/2017 ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria.

Il **comma 1** dispone innanzitutto **l'estensione al 30 aprile 2018 del termine per l'espletamento delle procedure di gara**, previste dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017 con la finalità di consentire il completamento della **procedura di cessione** dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. ed alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria. Tali procedure sono attualmente in corso di svolgimento e per queste la Relazione governativa evidenzia la necessità di disporre di un tempo maggiore "per l'espletamento di una fase negoziale volta a migliorare le offerte".

La **Relazione governativa** sottolinea in proposito che la procedura di gara "è attualmente in corso ed ha incontrato una serie di ostacoli e contraccolpi legati ad accadimenti contingenti e straordinari nell'ambito del settore del trasporto aereo (quali il dissesto di Air Berlin e la crisi operativa di Ryan Air) che hanno indotto taluni operatori del settore a manifestare l'esigenza di disporre di un maggior tempo per la definizione della procedura".

Si ricorda che l'apertura della **procedura di amministrazione straordinaria, di Alitalia** è avvenuta con **decreto del MISE 2 maggio 2017** ai sensi della c.d. legge Marzano (artt. 1 e 2 del D.L. n. 347 del 2003). Con lo stesso decreto è stato nominato il collegio commissariale della società. Alla scadenza del 15 ottobre 2017 risultano pervenute sette offerte vincolanti in relazione alla cessione della società. Per approfondimenti sugli interventi normativi riguardanti Alitalia, dal 2008 in poi, e sulle procedure di Amministrazione straordinaria previste dalla c.d. "Legge Marzano" si veda anche il dossier del Servizio Studi della Camera sul DL n. 55/2017.

Con il **comma 2** si interviene invece **sul finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro**, già disposto dal comma 2 dell'art. 50 del D.L. n. 50/2017.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, del **D.L. n. 50/2017** ha previsto un **finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi**, da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte ad amministrazione straordinaria, al fine di evitare l'interruzione del servizio di **Alitalia - Società Aerea Italiana spa**, con particolare riferimento ai collegamenti aerei svolti sul territorio nazionale, ivi compresi quelli coperti da oneri di servizio pubblico, nonché per ciò che concerne la continuità dei rapporti internazionali tra vettori aerei. Il finanziamento è stato disposto per le indilazionabili

esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, anche relative alla continuità dei sistemi di regolazione internazionale dei rapporti economici con i vettori. Il finanziamento è stato concesso **nelle more dell'esecuzione del programma di amministrazione straordinaria** ai sensi degli articoli 27 e 54 del decreto legislativo n. 270 del 1999 **in conformità alla normativa europea**.

Il finanziamento è stato concesso con l'applicazione di **interessi** al tasso Euribor a sei mesi, pubblicato il giorno precedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base (il tasso è di circa il 10%) e se ne è prevista la **restituzione entro sei mesi dalla erogazione**, in prededuzione, **con priorità** rispetto ad ogni altro debito della procedura.

A tale proposito si ricorda che la concessione del **prestito** di 600 milioni da parte dello Stato e finalizzato al salvataggio di Alitalia, **sembra rientrare nella materia degli aiuti di Stato**, dettagliatamente disciplinata dall'ordinamento dell'Unione europea.

L'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, definisce come aiuti di Stato, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, **“gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”**.

Il Regolamento (CE) 2015/1589 precisa che **qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere notificato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interessato**, ai fini della valutazione della compatibilità con l'ordinamento europeo dei citati aiuti.

Andrebbe precisato se il prestito previsto ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017, abbia o meno formato oggetto di notifica alla Commissione europea e, in caso positivo, quale sia stato l'esito della valutazione effettuata dalla Commissione.

L'intervento del **comma 2** è duplice:

1) si proroga di sei mesi la durata del finanziamento di 600 mln € concesso a maggio 2017, **a decorrere** dalla scadenza del termine del **5 novembre 2017**, quindi **fino al 5 maggio 2018**. Si consente quindi l'utilizzo di tale finanziamento oltre il 5 novembre 2017, **venendo pertanto meno il rimborso del finanziamento** che era previsto al 5 novembre 2017;

Si ricorda che il **decreto interministeriale di concessione del finanziamento** di 600 milioni è stato adottato il **4 maggio 2017** ed il **5 maggio 2017** è stata disposta l'**erogazione** a titolo di anticipazione di tesoreria di una prima *tranche* del finanziamento. Per tale motivo la relazione governativa al decreto in commento indica il **5 novembre 2017** come **data prevista per la restituzione** del finanziamento.

Si ricorda anche che l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 50 ha stabilito che le somme corrisposte in **restituzione del finanziamento** per capitale e interessi **dovessero essere versate, nel 2017, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate**, per un importo pari a 300 milioni di euro al fondo istituito

dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66/2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte in bilancio statale destinate alle garanzie prestate dallo Stato, e, per l'importo eccedente, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

2) si incrementa il finanziamento a titolo oneroso già concesso, di 300 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2018.

La finalità dell'incremento, in base al dettato normativo è di **garantire l'adempimento delle obbligazioni di volo** assunte dalla amministrazione straordinaria **fino alla data di cessione del complesso aziendale, senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo**, nonché quella di assicurare **la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale** e per il territorio nazionale, nelle more dell'esecuzione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonché allo scopo di consentire la **definizione ed il perseguimento** del programma della relativa **procedura di amministrazione straordinaria.**

Qualora il finanziamento effettuato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2017 sia stato notificato alla Commissione, si segnala che anche l'ulteriore finanziamento di 300 milioni di euro dovrebbe essere assoggettato al medesimo regime.

Gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)

I requisiti stabiliti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), sono di due tipologie: gli aiuti al salvataggio dell'impresa e gli aiuti alla ristrutturazione dell'impresa.

Sulla base della definizione contenuta negli orientamenti **il prestito ad Alitalia spa sembra presentare le caratteristiche per rientrare nell'ambito degli aiuti al salvataggio dell'impresa**, in quanto “forma di assistenza urgente e temporanea, il cui obiettivo principale è consentire di tenere in vita un'impresa in difficoltà per il breve periodo necessario all'elaborazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione.”

Si ricorda che, come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di fornire sostegno temporaneo a un'impresa che si trova a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria che si manifesta sotto forma di un'acuta crisi di liquidità o un'insolvenza tecnica. Questo sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà ed elaborare un piano idoneo a porvi rimedio" (paragrafo 26).

Affinché aiuti destinati al salvataggio, possano essere autorizzati dalla Commissione UE devono soddisfare le seguenti **condizioni:**

devono consistere in un **sostegno temporaneo** alla liquidità sotto forma di garanzie su prestiti o di **prestiti;**

la **remunerazione del prestito** o, nel caso di garanzie su prestiti, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, devono essere fissati a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione sul tasso di riferimento pubblicata in

G.U. C 14 del 19 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti (che con riferimento alla situazione di Alitalia prevede uno spread minimo di 1000 punti base);

i **prestiti devono essere rimborsati** e le garanzie devono cessare **entro** un termine non superiore a **sei mesi dall'erogazione** della prima rata al beneficiario;

gli Stati membri devono impegnarsi a **presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione** dell'aiuto per il salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario **la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato ovvero un piano di ristrutturazione ovvero un piano di liquidazione.**

Una volta presentato il piano di ristrutturazione, l'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio viene automaticamente prorogata finché la Commissione non prenda la sua decisione finale sul piano di ristrutturazione, tranne nel caso in cui la Commissione decida che tale proroga non è giustificata o che debba essere limitata in termini di durata e di portata. Una volta che è stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione.

Inoltre, secondo quanto affermano gli Orientamenti, nel valutare gli aiuti di Stato a favore di fornitori di **Servizi di interesse economico generale**, in difficoltà, la Commissione deve tenere conto della natura specifica del SIEG e, in particolare, alla necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio, in conformità dell'articolo 106, par. 2, TFUE.

Nella norma in commento non sono presenti riferimenti alla compatibilità con la disciplina dell'Unione europea in materia, presenti invece nel D.L. n. 50/2017.

Circa le **modalità di erogazione** dell'ulteriore **prestito di 300 milioni** e della sua **restituzione**, la norma prevede la possibilità di erogarlo anche mediante **anticipazioni di tesoreria** e ne prevede la **restituzione entro il termine dell'esercizio (2018).**

In relazione alla determinazione dello *spread* applicabile al prestito concesso alla società, si ricorda che l'articolo 50, comma 1, prevede l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base.

Tale valore appare coerente con quanto stabilito nell'ambito della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).

Il **comma 2 autorizza** poi il **collegio commissariale a pagare i debiti prededucibili contratti** nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali delle predette società e per il perseguimento delle finalità di cui al programma dell'amministrazione straordinaria, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'articolo 111-bis della legge fallimentare, cui il comma 2 deroga, prevede che se l'attivo è insufficiente, la distribuzione tra i crediti prededucibili deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

Il **comma 3** prevede infine che a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e dalle altre società del gruppo in amministrazione straordinaria, **l'organo commissariale** delle predette società **possa esercitare la facoltà** di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 270/1999 **sino alla data di efficacia della cessione dei complessi aziendali** e che, sino a tale data, non trovi applicazione quanto previsto dal comma 3 della medesima disposizione.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

L'articolo 50, comma 1 del decreto legislativo n. 270 del 2009, stabilisce che il commissario straordinario possa sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria ad eccezione dei contratti di lavoro subordinato e, qualora sottoposto ad amministrazione straordinaria sia il locatore, dei contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentri, salvo patto contrario.

L'articolo 50, comma 2, precisa che fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione.

L'articolo 50, comma 3, rispetto al quale la norma dispone al non applicazione, prevede che dopo che sia stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente possa intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

Si prevede infine che nell'ambito delle procedure di cessione dei complessi aziendali delle società di cui al primo periodo, trovino applicazione le disposizioni dettate per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 347/2003.

Al riguardo si ricorda che l'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347/2003 prevede che, fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, per ogni operazione disciplinata dal medesimo decreto-legge, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo, il commissario straordinario **individua l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata**, tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia.

Il canone di affitto o il prezzo di cessione **non sono inferiori a quelli di mercato come risultanti da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria o di consulenza aziendale con funzione di esperto indipendente**, individuate ai sensi delle disposizioni vigenti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Le offerte sono corredate da un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo. Sono poi richiamate dalla norma diverse disposizioni della legge fallimentare in merito all'ipotesi di affitto d'azienda e di vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco.

Articolo 13 *(Norme in materia di trasparenza societaria)*

L'**articolo 13** modifica ed integra gli articoli 120 e 193 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria* T.U.F.), estendendo il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo allo stesso di chiarire altresì le finalità ed altre informazioni perseguite con l'acquisizione (c.d. norma "anti-scorrerie").

La Parte IV del T.U.F., precisamente al Titolo III, Capo II, Sezione I, contiene la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione delle c.d. partecipazioni rilevanti nel capitale di società quotate.

L'ambito di applicazione della summenzionata disciplina viene delineato dall'art. 119 del T.U.F. il quale identifica come destinatari della stessa "le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea

L'articolo 120 del TUF citato, oggetto della modifica, disciplina gli **obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti** stabilendo a carico di coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale, l'obbligo di darne comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia è pari al cinque per cento. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella dianzi indicata per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso. Tali disposizioni non si applicano alle partecipazioni detenute, per il tramite di società controllate, dal Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle società controllate.

La disciplina di secondo livello in tema di obblighi di comunicazione di partecipazioni rilevanti (e di trasparenza dei patti parasociali) è stata dettata dalla Consob, con delibera 14 maggio 1999, n. 11971 (c.d. "Regolamento Emittenti"), da ultimo modificata dalla delibera Consob 26 maggio 2016, n. 19614, necessaria per adeguare la regolamentazione alle novità apportate in materia di partecipazioni rilevanti dalla Direttiva 22 ottobre 2013, n. 2013/50/UE recante modifiche alla Direttiva 15 dicembre 2004, n. 2004/109/CE (c.d. "*Direttiva Transparency*").

In particolare, la delega contenuta nel comma quarto dell'art. 120 del T.U.F. trova attuazione all'interno del Titolo III del Regolamento Emittenti e, precisamente, nel Capo I rubricato "Partecipazioni rilevanti".

La relazione illustrativa riferisce che tale misura risulterebbe peraltro giustificata anche dall'attuale situazione di mercato, caratterizzata da un elevato grado di volatilità dei corsi azionari e, sovente, da un disallineamento tra i prezzi di mercato e i valori fondamentali delle società emittenti; il disvelamento delle finalità, sia di breve che di lungo periodo, delle acquisizioni di partecipazioni azionarie significative e delle strategie industriali e finanziarie ad esse collegate

contribuirebbe a realizzare condizioni di maggiore efficienza del mercato dei titoli azionari.

La lettera a) modifica l'articolo 120.

In particolare, al punto 1), integra l'articolo 120 (*Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti*), ivi inserendovi il comma 4-bis, laddove si stabilisce che in occasione dell'**acquisto di una partecipazione in emittenti quotati** pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale - fermo restando quanto già previsto dall'articolo 106, comma 1-bis del medesimo T.U. in tema di offerta pubblica di acquisto totalitaria, per cui è stabilito che nelle società diverse dalle PMI, l'offerta "totalitaria" può essere promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata - il soggetto che effettui le comunicazioni previste dal medesimo articolo 120 debba fornire d'ora innanzi **dichiarazione circa gli "obiettivi" che ha intenzione di perseguire** nel corso dei sei mesi successivi.

In tal senso, è previsto poi che nella dichiarazione debbano tassativamente essere indicati, sotto la responsabilità del dichiarante: a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; b) se agisce solo o in concerto; c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

È stabilito poi che la CONSOB, con proprio regolamento, provveda all'elaborazione di disposizioni attuative della disciplina del contenuto di suddetta dichiarazione, nei casi in cui questa sia dovuta dai possessori strumenti finanziari dotati dei diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile, ovvero da speciali categorie di azionisti (2346-2349 c.c.) dotati del diritto di voto sugli argomenti specificamente indicati, ovvero, allorché ad essi sia riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto della società, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. In tal caso, la regolamentazione dovrà tener conto del livello della partecipazione e delle caratteristiche del soggetto tenuto alla dichiarazione, nonché dell'obbligo di trasmissione alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nel termine di 10 giorni decorrenti dalla data di acquisizione.

In aggiunta, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'art. 185 del predetto TUF (*Manipolazione del mercato*), è stabilito che se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata dovrà essere indirizzata senza ritardo alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità, nel qual caso la nuova dichiarazione farà decorrere nuovamente il termine di sei mesi;

Al punto 2) si aggiornano i riferimenti ivi già richiamati dal TUF citato, dal comma 5 all'art. 120, in cui si prevede che d'ora innanzi il diritto di voto inerente alle azioni quotate od agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni o la dichiarazione prevista dal precedente comma 4-*bis*, non possa essere esercitato

Conseguentemente, **la lettera b)** integra il comma 2 dell'articolo 193 (*Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale*), laddove si prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previsti, rispettivamente, dagli articoli 120, commi 2, 2-*bis*, ovvero, anche dai commi 4 e 4-*bis* (*inserito con la norma in esame*), e 122, commi 1, 2 e 5, del medesimo testo unico, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applicano le sanzioni amministrative ivi già previste alle lettere a)-c) della medesima norma.

Articolo 14
(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 in materia di revisione della disciplina della Golden Power e di controllo degli investimenti extra UE)

L'**articolo 14** apporta modifiche alla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla *governance* di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge n. 21 del 2012.

In particolare:

- viene prevista **una generale sanzione amministrativa** pecuniaria ove siano **violati gli obblighi di notifica**, funzionali all'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo nel comparto della **difesa e della sicurezza nazionale** (comma 1, lettera *a*));
- si estende l'esercizio dei poteri speciali applicabili nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, al settore della cd. **alta tecnologia** (comma 1, lettera *b*), *nn.* 1-5);
- si individua un **criterio specifico** cui il Governo deve attenersi nell'esercizio dei poteri speciali, con riferimento a quelle operazioni di acquisto da parte di soggetti extra UE di società che detengono attivi strategici nel settore energetico, dei trasporti e delle comunicazioni, ove l'acquisto di partecipazioni determini l'insediamento stabile dell'acquirente. In tali ipotesi il Governo deve valutare, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, anche il **pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico** (comma 1, lettera *b*), *n.* 6);
- si chiarisce che alle **sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di poteri speciali** si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, salva la possibilità di pagamento in misura ridotta (comma 1, lettera *c*)).
- le norme introdotte si applicano solo alle **procedure avviate in data successiva al 16 ottobre 2017**, data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2).

La disciplina dei poteri speciali contenuta nel D.L. n. 21 del 2012

Per tutelare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, il legislatore è intervenuto disciplinando organicamente (con il **decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21**) la materia dei **poteri speciali esercitabili dal Governo in settori considerati strategici**: la difesa e la sicurezza nazionale, nonché taluni ambiti di attività nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Sono stati ridefiniti, anche mediante il rinvio a norme secondarie, l'ambito oggettivo e

soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) di detti poteri.

In sintesi, **l'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21** affida a uno o più DPCM l'individuazione di **attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale** in rapporto alle quali possono essere attivati i poteri speciali. Tali poteri consistono **nell'imposizione di specifiche condizioni** nel caso di **acquisto** di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale; nel diritto di porre il **veto all'adozione di delibere** societarie aventi ad oggetto, tra l'altro, le vicende straordinarie delle società di rilevanza strategica; nel diritto di **opporvi all'acquisto**, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in dette imprese. I DPCM individuano le tipologie di atti o operazioni **esclusi dalla disciplina**. Per l'esercizio dei poteri speciali nei comparti della sicurezza e della difesa occorre la sussistenza di una minaccia di **grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale**. Con riferimento agli **aspetti procedurali** dell'esercizio dei poteri speciali e le conseguenze che derivano dagli stessi o dalla loro violazione, sono **nulle le delibere** adottate con il voto determinante delle azioni o quote acquisite in violazione degli obblighi di notifica al Governo (cfr. *infra*), nonché le delibere o gli atti adottati in violazione o inadempimento delle condizioni imposte. Le imprese coinvolte nelle operazioni da cui scaturisce la possibilità di esercizio dei poteri speciali hanno **specifici obblighi di notifica**: devono comunicare al Governo un'informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare, in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto. Analogo obbligo è posto in capo a chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, al fine dell'esercizio degli altri poteri disciplinati dall'articolo 1.

Da ultimo, con il **D.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108** è stato adottato il **Regolamento per l'individuazione delle attività** di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, provvedendo a riunire in un **unico regolamento** le norme che individuano le attività di **rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave**, di competenza sia del Ministero dell'interno, sia del Ministero della difesa, procedendo contestualmente all'abrogazione del precedente D.P.C.M. n. 253 del 2012, come modificato dal D.P.C.M. n. 129 del 2013.

Con disposizioni simili a quelle previste per il comparto sicurezza e difesa (**articolo 2**), alla disciplina secondaria - attraverso regolamenti (anziché DPCM) da adottare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti - sono affidate le seguenti funzioni: individuazione degli *asset* strategici nel **settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni**; esercizio dei poteri speciali; individuazione di ulteriori disposizioni attuative della nuova disciplina.

I poteri speciali esercitabili nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni consistono nella possibilità di far valere il **veto** dell'esecutivo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti *asset* strategici, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ovvero imporvi specifiche condizioni; di **porre condizioni all'efficacia dell'acquisto** di partecipazioni da parte di soggetti esterni all'UE in società che detengono attivi "strategici" e, in casi eccezionali, **opporvi all'acquisto stesso**. Le norme, in rapporto alle tipologie di poteri esercitabili e alle loro modalità di esercizio, ripropongono - con alcune differenze - la disciplina prevista dall'articolo 1 in relazione alle società operanti nel comparto difesa e sicurezza. Gli **obblighi di notifica** sono estesi alle delibere, atti o operazioni aventi ad oggetto il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie riguardanti l'introduzione di limiti al diritto di

voto o al possesso azionario. Il veto alle delibere, atti o operazioni può essere espresso qualora essi diano luogo a una situazione eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea - di settore, di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti. Anche per le violazioni di cui all'articolo 2 è prevista la sanzione della nullità degli atti.

Sui regolamenti di attuazione è previsto un **parere rinforzato del Parlamento**: qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

I regolamenti **per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni** sono il **D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85** contenente il "Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica" e il **D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86** contenente il "Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali".

La **Presidenza del Consiglio dei Ministri** ha comunicato il ricevimento di una nota, datata **31 luglio 2017**, nella quale il Ministro dello Sviluppo Economico aveva sollecitato una **pronta istruttoria** da parte del Gruppo di coordinamento all'interno della Presidenza del Consiglio per valutare la sussistenza di obblighi di notifica e, più in generale, l'applicazione della disciplina della *golden power* (menzionato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21), in relazione al **comunicato stampa del 27 luglio 2017 di TIM S.p.A.** con cui erano state rese note alcune tematiche di *corporate governance* affrontate dal Consiglio di Amministrazione di TIM S.p.A. e, in particolare, la presa d'atto dell'inizio dell'attività di **direzione e coordinamento da parte di Vivendi SA.**

Nel **comunicato del 27 luglio 2017**, in relazione alla *governance* della Società, **TIM** rende noto che il **Consiglio di Amministrazione della Società ha preso atto dell'inizio dell'attività di direzione e coordinamento da parte di Vivendi SA.** L'Amministratore Delegato Flavio Cattaneo è cessato dalle sue funzioni ed il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con il piano di successione della Società, ha temporaneamente conferito le sue deleghe al Presidente Esecutivo Mr. De Puyfontaine, che con il supporto del management della Società, guiderà il Gruppo in linea con gli indirizzi del piano strategico. Le deleghe relative alla Funzione Security e alla società Telecom Italia Sparkle sono state assegnate ad interim al Vice Presidente, Giuseppe Recchi.

La società **Vivendi S.A.**, in data **15 settembre 2017**, ha infatti **notificato** alla **Presidenza del Consiglio l'operazione di acquisizione di partecipazioni in TIM S.p.A.**, che hanno portato la stessa a **detenere azioni in misura superiore alle soglie** indicate dall'articolo 1, comma 5, del DL n. 21/2012. Con **provvedimento del 28 settembre 2017** la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha quindi accertato la sussistenza dell'**obbligo, in capo a Vivendi S.A., di notifica** ai sensi della norma citata e, in capo a TIM S.p.A., di notifica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 del 2012. Con successivo

comunicato del 12 ottobre 2017, TIM ha quindi reso noto di **aver provveduto alla notifica** ai sensi dell'articolo 2 del Decreto *Golden Power* "al solo fine di allinearsi con quanto deciso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 2017, senza che quindi siano intervenuti eventi differenti da quanto indicato nei precedenti comunicati stampa né sviluppi istruttori nel procedimento di fronte all'autorità di Governo. La Società conferma quindi di ritenere che nessuna notifica fosse dovuta e, coerentemente con i propri interessi, continuerà a far valere le proprie argomentazioni nelle sedi competenti".

Il 16 ottobre 2017 TIM ha ricevuto notifica del **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2017** con cui la **Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita i poteri speciali** previsti dall'articolo 1 del c.d. Decreto Legge **Golden Power, mediante l'imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni**. Con tale **decreto**, trasmesso al Parlamento (Documento NN 12, n. 193, annunciato in Assemblea il 18 ottobre 2017), la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, considerato che la società TIM S.p.a. direttamente o indirettamente mediante le sue controllate detiene *asset* e svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, **impone a TIM, Sparkle S.p.A e Telsy Spa, di rilasciare la delega delle funzioni relative alle attività aziendali rilevanti per la sicurezza nazionale ad un componente del Consiglio di Amministrazione di ciascuna delle citate società che sia cittadino italiano, sia munito di Nulla Osta di Sicurezza, e sia ritenuto per tale incarico idoneo dal Governo**. La delega dovrà comprendere la responsabilità di **un'apposita unità organizzativa (Organizzazione di Sicurezza)** preposta alle attività rilevanti e **da coinvolgere** nei processi di *governance* e in particolare **in tutti i processi decisionali afferenti ad attività strategiche e alla rete**, dovrà essere **affidata a un funzionario alla sicurezza** scelto in una terna di nominativi proposti dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ciascuna delle società di cui sopra dovrà poi fornire preventiva informazione in merito ad ogni decisione che possa ridurre o cedere capacità tecnologiche, operative, industriali nelle attività strategiche. **TIM** ha comunicato che la Società sta esaminando tale provvedimento, avendo **termine di 90 giorni per adeguarsi alle diverse prescrizioni**. Successivamente, con cadenza semestrale, sarà obbligata a trasmettere una relazione con la quale comunicherà le misure adottate ai fini del rispetto delle diverse prescrizioni.

Il DPCM 16 ottobre 2017 istituisce altresì presso la Presidenza del Consiglio, un **Comitato di monitoraggio** composto da un rappresentante della Presidenza stessa che lo coordina, da un rappresentante del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri e da tre rappresentanti designati rispettivamente dal Ministero dell'interno, dal Ministero della difesa e dal Ministero dello sviluppo economico, che dovrà, tra l'altro, verificare l'ottemperanza alle prescrizioni del decreto e acquisire dall'Organizzazione di sicurezza, le informazioni relative al piano dettagliato di sviluppo degli investimenti pianificati e realizzati nei settori strategici.

In caso di inadempimento o violazione delle prescrizioni e condizioni imposte dal decreto si rinvia all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n.21/2012, su cui incide anche l'articolo 14 in commento (vedi sub).

Si ricorda anche che il 27 luglio 2017 il Consiglio di Amministrazione del **Gruppo TIM** ha approvato la **Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017**. I **risultati economici e finanziari del Gruppo TIM** nel primo semestre 2017 sono i seguenti: i ricavi sono stati pari a 9.772 milioni di euro, in crescita del 7,4% rispetto al primo semestre 2016 (9.096 milioni di euro). L'EBITDA è pari a 4.114 milioni di euro (3.726 milioni di euro nel primo semestre 2016) e si è incrementato di 388 milioni di euro (+10,4%) rispetto al primo semestre 2016 con un'incidenza sui ricavi del 42,1%. Il personale del Gruppo TIM al 30 giugno 2017 è pari a 60.652 unità, di cui 50.926 in Italia (61.229 unità al 31 dicembre 2016, di cui 51.125 in Italia). Gli investimenti industriali sono stati pari a 2.056 milioni di euro, in aumento di 73 milioni di euro rispetto al primo semestre 2016. L'Indebitamento Finanziario Netto rettificato ammonta a 25.104 milioni di euro al 30 giugno 2017, in riduzione di 15 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016 (25.119 milioni di euro).

Più in dettaglio, **il comma 1, lettera a)** integra l'articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, relativo all'esercizio dei **poteri speciali** nel comparto della **difesa e della sicurezza nazionale**.

Viene introdotto un **comma 8-bis**, che commina **una generale sanzione amministrativa** pecuniaria, fino al **doppio del valore dell'operazione** e comunque **non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato** realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio, ove siano **violati gli obblighi di notifica** disposti dall'articolo 1, funzionali all'esercizio dei predetti poteri speciali.

Resta salva l'ipotesi in cui il fatto costituisce reato e restano ferme le invalidità previste dalla legge, come illustrate nel *box* introduttivo.

Si rammenta in merito che l'articolo 1, comma 4 prevede che, ai fini dell'esercizio del potere di veto all'adozione di specifiche delibere societarie (su vicende straordinarie della società, trasferimento dell'azienda o di sede sociale, mutamento dell'oggetto sociale, modifica di specifiche clausole statutarie, cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego), è fatto obbligo all'impresa coinvolta di **notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una informativa completa sulla delibera o sull'atto da adottare** in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto.

Si segnala che il vigente comma 4 già prevede una sanzione per la violazione degli obblighi di notifica relativi ad atti o delibere societarie: esso stabilisce infatti che, salvo che il fatto costituisca reato, si applica a "chiunque non osservi le disposizioni di cui al presente comma" (ivi compresi, dunque, gli obblighi di notifica) una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

Sembrerebbe al riguardo opportuno coordinare le disposizioni sanzionatorie già vigenti con la previsione normativa generale introdotta dalle norme in esame.

Analogo obbligo di notifica è previsto (articolo 1, comma 5) nei confronti di chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ai fini dell'esercizio dei poteri del Governo di imporre specifiche condizioni alle operazioni di acquisto, ovvero di opporvisi. Per l'acquisizione di azioni di una società quotate, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, partecipazioni superiori a specifiche soglie precisate dalla legge. Tale notifica è funzionale all'esercizio del potere di imporre specifiche condizioni all'acquisto, ovvero opporsi all'acquisto medesimo. Il comma 5, nella formulazione vigente, impone la già sanzione pecuniaria a chiunque "non osservi le condizioni imposte", riferendosi evidentemente alle condizioni poste dal Governo in caso di acquisizioni societarie da notificare.

La Relazione illustrativa al riguardo afferma che la norma viene introdotta al fine di allineare le sanzioni per mancata notifica a quelle già previste settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

La **lettera b) del comma 1** interviene sull'articolo 2, relativo all'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, per fine di estendere l'esercizio dei poteri speciali al comparto della cd. **alta tecnologia**. Viene dunque modificato (lettera *b*), n. 1) il **comma 1-bis** e viene introdotto il **comma 1-ter** (lettera *b*), n. 2).

Quest'ultimo affida uno o più **regolamenti**, adottati - ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti l'individuazione, ai fini della **verifica** della sussistenza di un **pericolo** per la **sicurezza e l'ordine pubblico**, i **settori ad alta intensità tecnologica**, tra cui:

- a) infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie;
- b) tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare;
- c) sicurezza dell'approvvigionamento di *input* critici;
- d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili.

Con i medesimi regolamenti è individuata la **tipologia di atti o operazioni**, all'interno di un medesimo gruppo, ai quali **non si applica la disciplina** dell'articolo 2.

I regolamenti sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (**13 febbraio 2018**) e sono aggiornati almeno ogni tre anni.

Con le **modifiche al comma 1-bis** si interviene sulle procedure per l'adozione dei regolamenti che circoscrivono e chiariscono l'esercizio dei poteri speciali, al fine di tenere conto dell'inclusione dei cd. settori ad alta intensità tecnologica.

Si rammenta che l'articolo 2, al comma 1, dispone che i regolamenti siano emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Detti pareri, ai sensi del **comma 1-bis**, sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi di regolamento alle Camere. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque adottati.

Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di regolamento, indicandone le ragioni in un'apposita relazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

Con le **modifiche in commento**, il termine di **venti giorni** è valido anche per i pareri espressi sui regolamenti che individuano i **settori ad alta intensità tecnologica**, di cui all'introdotta comma 1-ter, nel caso di **operazione posta in essere da un soggetto esterno all'Unione europea**.

L'**articolo 14, comma 1, lettera b) n. 3) e n. 4)** apporta modifiche rispettivamente a commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n- 21 del 2012, per includere anche i settori ad **alta intensità tecnologica** nella **disciplina delle notifiche** funzionali all'esercizio dei poteri speciali nel comparto energia, trasporti e comunicazioni.

Di conseguenza, l'**obbligo di notifica al Governo delle delibere**, degli atti e delle operazioni individuate dalla legge viene esteso anche con riferimento ai **settori ad alta intensità tecnologica (modifiche al comma 2)**. Analogamente, si applica **anche a tali settori l'obbligo di notifica dell'acquisto**, da parte di un soggetto extra UE, di **partecipazioni aventi specifica rilevanza** in società che detengono attivi strategici.

L'**articolo 14, comma 1, lettera b), n. 5)** modifica il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 per precisare che, allo scopo di determinare se un investimento estero possa **incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico**, è possibile prendere in considerazione la **circostanza che l'investitore straniero è controllato** dal governo di un **Paese terzo** non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi.

Il **comma 1, lettera b), n. 6)** modifica l'articolo 2, comma 7 del decreto-legge n. 21 del 2012, al fine di chiarire che l'esercizio **di tutti i poteri speciali** nel settore dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni è esercitato esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

Più in dettaglio, si ricorda l'individuazione dei poteri speciali esercitabili in tali settori è effettuata dai commi 3 e 6 dell'articolo 2, cui faceva riferimento la formulazione originale del comma 7.

Con le **modifiche in esame** si sostituisce il riferimento ai commi 3 e 6 con il più generale riferimento a tutti i commi precedenti al 7.

Viene inserita poi una **lettera b-bis) al comma 7**, che individua un **criterio specifico** cui il **Governmento** deve **attenersi nell'esercizio del golden power**, per le **operazioni di acquisto** da parte di soggetti extra UE di **partecipazioni in società** che **detengono attivi strategici**, di rilevanza tale da determinare **l'insediamento stabile dell'acquirente**, in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto.

In tali ipotesi il **Governmento** deve valutare, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, anche il **pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico**.

L'**articolo 14, comma 1, lettera c)** modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 21 del 2012, che reca disposizioni transitorie, al fine di chiarire che alle **sanzioni amministrative pecuniarie previste si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689**, che reca i principi generali in materia di sanzioni amministrative, escludendo tuttavia la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della medesima legge.

L'articolo 16 consente il pagamento in **misura ridotta della sanzione** - un terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, il doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento - purché tale pagamento avvenga entro **sessanta giorni** dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il **comma 2 dell'articolo 14** dispone che le norme introdotte si applichino solo alle **procedure avviate in data successiva al 16 ottobre 2017**, data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'evoluzione del cd. "golden power"

Il **decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21** che, come si è visto, ha ridisciplinato la materia dei **poteri speciali esercitabili dal Governmento** in alcuni settori, ha inteso aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea.

L'obiettivo del provvedimento è stato infatti quello di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governmento, che si ricollega agli istituti della *golden share* e dell'*action spécifique* - previsti rispettivamente nell'ordinamento inglese e francese - e che in passato era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea e di una pronuncia di condanna da parte della Corte di giustizia UE. Per definire i criteri di compatibilità comunitaria della disciplina dei poteri speciali, la Commissione europea ha adottato una apposita Comunicazione, con la quale ha affermato che l'esercizio di tali poteri deve comunque essere attuato senza discriminazioni ed è ammesso se si fonda su "criteri obiettivi, stabili e resi pubblici" e se è giustificato da "motivi imperiosi di interesse generale". Riguardo agli specifici settori di intervento, la

Commissione ha ammesso un regime particolare per gli investitori di un altro Stato membro qualora esso sia giustificato da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica purché, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, sia esclusa qualsiasi interpretazione che poggi su considerazioni di ordine economico. Gli indirizzi contenuti nella predetta Comunicazione hanno costituito la base per l'avvio da parte della Commissione delle procedure di infrazione nei confronti delle disposizioni del decreto-legge n. 332/1994, recanti la disciplina generale dei poteri speciali. Procedure di infrazione in materia di *golden share* hanno riguardato anche altri Paesi UE.

La già illustrata disciplina del 2012 consente l'esercizio dei poteri speciali rispetto a tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività considerate di rilevanza strategica, non più dunque – come previsto dalla normativa precedente del 1994 - soltanto rispetto alle società privatizzate o in mano pubblica.

Come anticipato sinteticamente in premessa, alla disciplina secondaria (DPCM) sono state affidate specifiche seguenti funzioni, tra cui l'individuazione di attività di rilevanza strategica, l'individuazione delle esclusioni, il concreto esercizio dei poteri speciali e l'individuazione di ulteriori disposizioni attuative.

Più in dettaglio con il D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253 sono state individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale al fine dell'esercizio dei poteri speciali e gli atti/operazioni infragruppo esclusi dall'ambito operativo della nuova disciplina. Con D.P.C.M. 2 ottobre 2013, n. 129 è stata prevista una modifica al citato D.P.C.M. 30 novembre 2012, n. 253, per far rientrare negli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga. I due D.P.C.M. sono stati abrogati dal D.P.R. n. 108 del 2014 (si veda oltre). Il D.P.C.M. 20 marzo 2014, n. 35 ha individuato le **procedure per l'attivazione** dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.

Con il **D.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108** è stato adottato il **Regolamento per l'individuazione delle attività** di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, provvedendo a riunire in un **unico regolamento** le norme che individuano le attività di **rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi incluse le attività strategiche chiave**, di competenza sia del Ministero dell'interno, sia del Ministero della difesa, procedendo contestualmente all'abrogazione del citato D.P.C.M. n. 253 del 2012, come modificato dal D.P.C.M. n. 129 del 2013.

I regolamenti **per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni e delle procedure** per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2014 e sono entrati in vigore il 7 giugno 2014. Si tratta del **D.P.R. 25 marzo 2014, n. 85** contenente il "Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica" e del **D.P.R. 25 marzo 2014, n. 86** contenente il "Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali".

Si rammenta inoltre in questa sede che il **D.P.C.M. 6 agosto 2014** reca la disciplina delle **attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri** propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e sulle attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Il decreto ha previsto la costituzione di un **Comitato di coordinamento interministeriale** e ha individuato il Dipartimento per il coordinamento amministrativo quale ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabile dell'istruttoria, dell'organizzazione interministeriale e delle procedure da porre in essere per l'esercizio dei poteri speciali, nonché del supporto giuridico e amministrativo al Comitato di coordinamento. Il Comitato di coordinamento, istituito con **D.P.C.M. del 15 dicembre 2014**, opera quale organo di confluenza dei pareri delle amministrazioni coinvolte per la definizione dell'istruttoria tecnica ai fini della proposta di esercizio o non esercizio dei poteri speciali.

L'Assemblea della Camera dei Deputati il 16 maggio 2017 ha **approvato** alcune **mozioni** (Lupi ed altri n. 1-01525 - ulteriore nuova formulazione, Palese ed altri n. 1-01545; Franco Bordo ed altri n. 1-01548 - nuova formulazione, e Allasia ed altri n. 1-01550, nei testi rispettivamente riformulati; Marcon ed altri n. 1-01555, limitatamente alla premessa e ai capoversi 1° e 2° del dispositivo; Benamati ed altri n. 1-01632; Alberto Giorgetti e Occhiuto n. 1-01636 e Abrignani ed altri n. 1-01637, nei testi rispettivamente riformulati), concernenti iniziative volte all'estensione dei cosiddetti poteri speciali del Governo al fine di salvaguardare gli assetti proprietari delle aziende italiane di rilevanza strategica.

Le mozioni sono in particolare volte, tra l'altro, ad **estendere l'esercizio dei poteri speciali** (cosiddetto *golden power*) anche alle **società nazionali operanti nel settore finanziario**, con particolare riferimento a quelle che gestiscono rilevanti quote sia del risparmio nazionale, che di *asset* produttivi.

Si rammenta infine che è stata trasmessa al Parlamento la prima **Relazione in materia di esercizio dei poteri speciali nei settori strategici della difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni (Doc. CCXLIX, n. 1)**.

Tale Relazione è prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2012 il quale, per salvaguardare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e di interesse nazionale, ha organicamente disciplinato la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo, anche al fine di aderire alle indicazioni e alle censure sollevate in sede europea. In particolare il provvedimento ha ridefinito, anche mediante il rinvio ad atti di normazione secondaria (DPCM), l'ambito oggettivo e soggettivo, la tipologia, le condizioni e le procedure di esercizio da parte dello Stato (in particolare, del Governo) dei cosiddetti "poteri speciali", attinenti alla *governance* di società operanti in settori considerati strategici. Per approfondimenti sulla materia, si veda la documentazione predisposta nel corso della XVI Legislatura e della XVII legislatura.

Nella Relazione il Governo dà atto in particolare delle procedure in corso, di quelle concluse e delle ipotesi in cui sono stati attivati i predetti poteri speciali. In particolare, si riferisce che l'azione governativa è stata indirizzata in particolare a verificare:

- partecipazioni al capitale sociale di società nazionali, con particolare riguardo ai mutamenti nei rapporti di *governance* e nelle linee di politiche aziendali suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi nazionali;
- acquisizioni da parte di compagini societarie estere, tali da implicare possibili forme di condizionamento o destabilizzazione della normale gestione aziendale;
- trasferimenti oltre confine dei centri decisionali di imprese italiane, nonché delocalizzazioni totali o parziali della produzione;
- investimenti esteri verso i segmenti delle infrastrutture (energia, trasporti e telecomunicazioni);

- *joint venture* finalizzate ad attuare investimenti congiunti all'estero in settori ad alta tecnologia, in particolare nei settori dell'energia e delle comunicazioni, suscettibili di comportare la perdita di *know-how* a beneficio del socio straniero agevolandolo nell'accesso ai mercati.

Articolo 15 ***(Incremento contratto di programma RFI)***

L'**articolo 15** assegna **ulteriori 420 milioni di euro per l'anno 2017** al finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A..

Ai sensi **dell'articolo 15** del decreto legislativo n. 112 del 2015 i rapporti tra **concessionario e concedente** (il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) **della rete** sono regolati da uno o più contratti di programma. I **contratti di programma** sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni e sono sottoposti, sulla base della disciplina prevista dalla legge n. 238 del 1993, al parere parlamentare.

Si ricorda che con l'atto di concessione sessantennale di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 2000 n. 138-T, la gestione dell'infrastruttura ferroviaria è stata affidata a Ferrovie dello Stato Spa, alla quale è subentrata, a decorrere dal 2001, la controllata Rete Ferroviaria Italiana Spa. La Delibera n. 96 del 13 novembre 2015, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha reso operativi i principi della direttiva *Recast*, definendo i criteri per la determinazione, da parte del Gestore RFI, dei canoni di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, per un periodo regolatorio di cinque anni. La delibera, in particolare, assicura al Gestore della rete (RFI), piena indipendenza gestionale dalle imprese ferroviarie e dallo Stato concedente, alle Imprese ferroviarie la certezza che i corrispettivi siano orientati all'efficienza, anche attraverso nuove regole sull'allocatione dei costi e la separazione contabile (vengono rafforzati gli obblighi di separazione contabile) ed al Gestore della rete (RFI) la flessibilità tariffaria, mediante strumenti di modulazione, per stimolare la crescita del traffico, specie nelle tratte meno utilizzate.

Il contratto di programma, **ai sensi della delibera del CIPE 4/2012**, è articolato in due atti distinti: il contratto relativo **alla parte servizi** (manutenzione ordinaria e straordinaria, *safety* e *security*, navigazione) e il contratto relativo alla **parte investimenti**.

Il CIPE nella seduta del 10 agosto 2016 ha espresso parere favorevole sul nuovo schema di **Contratto di Programma 2016-2021- Parte Servizi con RFI** (Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria, sicurezza e collegamenti via mare. Lo schema di contratto è stato annunciato alle Camere l'11 gennaio 2017 e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari che hanno espresso il proprio parere nelle sedute del 31 gennaio 2017 (Senato della Repubblica) e dell'8 febbraio 2017 (Camera dei deputati). Il precedente contratto di programma **Parte Servizi** 2012-2014 era stato sottoscritto il 29 novembre 2013 e registrato dalla Corte dei conti il 9 giugno 2014. Tale contratto è stato poi prorogato dal decreto-legge n. 210 del 2015 per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque **non oltre il 31 dicembre 2016**.

Nella citata seduta del 7 agosto 2017 il CIPE (delibera n. 66, non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale) ha espresso altresì parere favorevole sul nuovo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti che sarà presentato alle Camere, ai fini della discussione e dell'espressione del parere.

Il portafoglio contrattuale finanziato, per il contratto di programma 2017-2021, è pari a 65,958 miliardi di euro. Il fabbisogno stimato per il quinquennio è pari a 35 miliardi di euro. Fino alla conclusione dell'iter di approvazione del Contratto di programma 2017-2021, parte investimenti continua ad applicarsi, in regime di proroga, il contratto di programma 2012-2016, rispetto al quale è stato approvato in via legislativa dall'art. 10 del D.L. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016, l'**aggiornamento 2016** (parere favorevole del CIPE il 10 agosto 2016).

La relazione illustrativa **non precisa la destinazione delle risorse assegnate**, limitandosi ad indicare che tali risorse **aggiuntive**, sono da attribuire per opere e programmi non ancora finanziati.

Si segnala che l'attribuzione di risorse per l'anno 2017 comporterebbe la modifica del contenuto dello schema di contratto di programma sottoposto alla delibera del CIPE del 7 agosto 2017, una volta individuata la destinazione delle ulteriori risorse assegnate.

Articolo 16

(Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana)

L'articolo 16 reca alcune modifiche alla **disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana**. Le novelle riguardano i trasferimenti dei beni dalla vecchia alla nuova Associazione e la procedura di liquidazione della vecchia Associazione, nonché alcune esigenze di correzione materiale e di coordinamento formale del testo.

Si ricorda che il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, ha definito una riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana, con la soppressione dell'Associazione di diritto pubblico e la costituzione di una nuova Associazione di diritto privato. Il trasferimento delle relative funzioni è stato operato con decorrenza dal 1° gennaio 2016⁴. Dalla medesima data, la vecchia Associazione ha assunto, fino alla propria liquidazione, la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana", "mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione".

La novella di cui al **comma 1, lettera a)**, corregge - come osserva la relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto - un errore presente nel testo fino ad ora vigente, il quale prevedeva il riparto di risorse finanziarie tra la vecchia e la nuova Associazione solo per il 2016 e non anche per il periodo transitorio successivo.

La novella di cui al **comma 1, lettera b), numero 1)**, prevede che il suddetto Ente strumentale individui, con propri provvedimenti, i beni, mobili ed immobili, da trasferire in proprietà alla nuova Associazione. Tali beni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 178, e successive modificazioni, e della novella di cui alla successiva **lettera d), numero 1)**, sono costituiti da quelli provenienti da negozi giuridici modalì⁵, dai beni mobili acquisiti con contributi pubblici e, in generale, dai beni necessari ai fini statutari e allo svolgimento delle funzioni istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione (questi ultimi beni devono essere trasferiti entro il 31 dicembre 2017); la novella di cui alla **lettera d), numero 2)**, conferma che anche gli altri beni, mobili ed immobili, rimasti di proprietà dell'Ente alla fine della liquidazione sono trasferiti alla nuova Associazione, la quale subentra in tutti i rapporti attivi e passivi (nella norma fino ad ora vigente, il trasferimento di questi beni opera dal 1° gennaio 2018, anziché dalla fine della liquidazione).

⁴ La decorrenza è stata così rideterminata dalle novelle di cui all'art. 7, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

⁵ Cioè, da atti di trasferimento in favore della vecchia Associazione che prevedevano oneri giuridici a carico della stessa. Si ricorda che il citato art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 178, e successive modificazioni, prevede altresì che l'Ente strumentale possa rinunciare a donazioni modalì di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari.

I suddetti provvedimenti dell'Ente, previsti dalla novella di cui alla **lettera b), numero 1)**, hanno effetto traslativo della proprietà - fermi restando i limiti di opponibilità (di cui all'art. 2644 del codice civile) verso i diritti dei terzi⁶ -, costituiscono titolo per la trascrizione nonché titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di trasferimento in oggetto sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento.

Le novelle di cui alla **lettera b), numero 2)**, e di cui alla **lettera d), numero 1)**, confermando che la procedura di liquidazione dell'Ente strumentale è svolta dal 1° gennaio 2018, chiariscono che per essa trova applicazione la disciplina generale in materia di liquidazione coatta amministrativa, mentre, nel testo fino ad ora vigente, si faceva riferimento sia a quest'ultima (cfr. l'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 178, e successive modificazioni) sia alla disciplina (di cui alla L. 4 dicembre 1956, n. 1404) sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico (cfr. l'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 178, nella versione fino ad ora vigente). La novella di cui alla medesima **lettera d), numero 1)**, reca inoltre norme procedurali specifiche ai fini della liquidazione in oggetto.

La novella di cui alla **lettera c)** si limita a modificare un richiamo normativo interno al D.Lgs. n. 178, sia per correggere un errore materiale sia per coordinare il richiamo con la novella di cui alla **lettera d), numero 1)**.

⁶ In base a tali limiti, il trasferimento di proprietà non ha effetto esclusivamente nei riguardi di terzi che abbiano acquisito diritti su immobili o su beni mobili registrati in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente rispetto alla trascrizione del provvedimento in oggetto.

Articolo 17

(Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)

L'**articolo 17** prevede disposizioni di finanziamento degli interventi di **bonifica ambientale e rigenerazione urbana** del comprensorio **Bagnoli-Coroglio** mediante l'assegnazione al Soggetto Attuatore di **27 milioni di euro per l'anno 2017** (comma 1).

Si prevede poi il trasferimento al **Comune di Matera** di **3 milioni di euro per l'anno 2017** per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi urgenti previsti per la città di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019" (comma 2).

Il comma 3 reca la **copertura finanziaria** della norma mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013.

Interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio

In particolare il **comma 1** dispone l'assegnazione, ai fini della continuazione degli interventi del programma di **bonifica ambientale e di rigenerazione urbana** dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, al **Soggetto Attuatore di 27 milioni di euro per l'anno 2017**.

La relazione illustrativa al decreto-legge in esame afferma che in previsione della piena attuazione della riqualificazione del comprensorio di Bagnoli-Coroglio, mediante l'indizione di una gara europea per l'esecuzione degli interventi di bonifica nel 2018, il Soggetto Attuatore necessita di un ulteriore finanziamento, articolato in due tranche, finalizzato a definire gli interventi propedeutici al completamento della bonifica e della rigenerazione urbana. Si riferisce che le risorse per il 2017 occorrono per "l'urgente completamento della definizione degli interventi che verranno realizzati nell'anno successivo".

Si ricorda che l'art. 33 del decreto-legge c.d. Sblocca Italia, con successive modificazioni, ha previsto una disciplina speciale per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, ed in particolare ha dettato specifiche disposizioni per la realizzazione di tali interventi nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, dichiarato area di rilevante interesse nazionale.

Nel dettaglio, l'art. 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e successivamente modificato da una serie di novelle, ha previsto che attengono alla tutela dell'ambiente, di

cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonché ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle **aree di rilevante interesse nazionale** contenute nei commi seguenti della norma, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.

Il comma 2 specifica che, sulla base dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi della norma sono attribuite allo Stato per assicurarne l'esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

In base al comma 3, le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni dell'art. 33 sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, stabilendosi il contenuto del programma. In base alla disposizione (comma 4), alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un **Commissario straordinario del Governo** e un **Soggetto Attuatore**, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Si stabilisce che il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga alle richiamate norme del Codice dell'ambiente, per i soli profili procedurali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e, comunque, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione sia per l'esecuzione, previste dal codice degli appalti. Il Commissario straordinario coordina gli interventi infrastrutturali pubblici e privati dell'area di rilevante interesse nazionale. Gli eventuali oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 5).

In base al comma 6, il **Soggetto Attuatore** è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l'elaborazione e l'attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le **risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica**. Lo stesso opera altresì come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. Il comma 7 ha previsto che, al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono trasferite al **Soggetto attuatore**.

Il comma 8 stabilisce il contenuto della **proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana** che il Soggetto Attuatore trasmette al Commissario straordinario di Governo. La proposta va corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal

cronoprogramma di svolgimento dei lavori, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica e dalla valutazione di impatto ambientale, nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma.

In base al comma 9, il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, convoca una conferenza di servizi che esamina il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di bonifica del sito, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza il Consiglio dei Ministri è autorizzato a deliberare l'adozione del suddetto programma, anche in deroga alle vigenti previsioni di legge.

Il **programma di rigenerazione urbana** è adottato dal Commissario straordinario, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi ed è approvato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (comma 10). La sua approvazione sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni previste. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.

Il comma 11 dichiara le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, sito nel Comune di Napoli, perimetrato ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito, e con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 - per interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, 'aree di rilevante interesse nazionale' per gli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

In base alla previsione, modificata in più punti, da ultimo dal D.L. mezzogiorno (D.L. n. 91 del 2017), il **Soggetto Attuatore** è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a., Invitalia, quale società *in house* dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la **proprietà** delle aree e degli immobili di cui era titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Quanto alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa, si è stabilito che ad essa è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà, importo versato dal Soggetto Attuatore alla curatela fallimentare, facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni del Commissario straordinario del Governo, del Soggetto Attuatore, della curatela fallimentare o di terzi interessati, da proporre, nelle forme e con le modalità e nei termini indicati dalla norma.

La norma stabilisce che per l'acquisizione della **provvista finanziaria** necessaria al suddetto versamento e anche al fine di soddisfare **ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma** di cui al comma 8, il Soggetto Attuatore è autorizzato a **emettere su mercati regolamentati strumenti finanziari** di durata non superiore a quindici anni. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dalla normativa richiamata (articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito). Inoltre, il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia

del demanio, mentre restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica (comma 12).

In base al vigente comma 13, al fine di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonché il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio, anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita **cabina di regia**, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma.

Inoltre, sul piano procedurale, il comma 13.2, come risultante da successivi interventi legislativi, stabilisce che ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il **Soggetto Attuatore**, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13, acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con le modalità e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario. Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli, avendo prioritario riguardo alle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. Il comune di Napoli può chiedere, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali proposte non accolte e, in caso di mancato accordo si procede ai sensi comma 9 (terzo periodo).

Il programma di rigenerazione urbana deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione (comma 13-bis) e si stabiliscono norme in materia di personale (comma 13-quater).

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2015 ha attribuito a **Invitalia** il ruolo di **Soggetto Attuatore** del Programma di bonifica e rilancio dell'area. Esso stabilisce la composizione della Cabina di regia e trasferisce la proprietà delle aree e degli immobili che appartenevano alla società Bagnoli Futura.

In particolare, con la **nomina del soggetto attuatore**, si è previsto, tra l'altro, che nelle more dell'approvazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'art. 33 del decreto-legge sblocca Italia già richiamato, continuasse l'attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto il 16 aprile 2015 dal Ministero dell'ambiente e dal comune di Napoli, stabilendosi il subentro dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. alla SOGESID S.p.A. nell'attuazione degli interventi affidati a quest'ultima nell'Accordo di programma in parola, e prevedendosi che le risorse finanziarie già trasferite dal Ministero dell'ambiente nel bilancio del comune di Napoli ai fini della bonifica del comprensorio Bagnoli-Coroglio in coerenza con l'assetto delle competenze previgente all'art. 33 citato, nonché quelle per la bonifica dell'amianto nell'area ex Eternit fossero destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'Accordo di programma e del Programma di risanamento

ambientale e di rigenerazione urbana di cui al predetto art. 33, secondo gli indirizzi della Cabina di regia (art. 4, D.P.C.M. 15 ottobre 2015).

Si ricorda poi che il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2015** reca l'atto di nomina del Commissario Straordinario Salvatore Nastasi per un periodo di tre anni, a titolo gratuito e rinnovabile.

Sul sito di Invitalia, nella sezione 'Rilancio bagnoli', è disponibile il testo del Programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana, il quale indica, tra l'altro, gli interventi previsti e il quadro delle fonti di finanziamento (punto 2.5 del Programma). Nel quadro delle fonti di finanziamenti, si riferisce sull'Accordo di programma del 16 aprile 2015 e dei costi relativi ai previsti interventi, nonché richiamando le convenzioni attuative.

Quanto ai successivi interventi normativi, si ricordano: l'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2015, che ha previsto l'immediato trasferimento al soggetto attuatore Invitalia della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2015; il decreto-legge n. 210 del 2015 (proroga di termini in materia ambientale) all'articolo 11-*bis* comma 2, che ha previsto entro 30 giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana che le risorse residue dei fondi stanziati per il Sin Bagnoli Coroglio ed erogati al Comune di Napoli non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge in parola, siano destinate al finanziamento dei medesimi interventi secondo gli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma (somma di 42.085.533, secondo quanto indicato nel programma disponibile on line sul sito di Invitalia); la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015, all'articolo 1, comma 50, ha poi stanziato risorse per proseguire le bonifiche dei Sin contaminati dall'amianto disciplinate in un piano specifico sulla base dei fabbisogni richiesti al tempo, stanziando 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli (somma di 10.492.726,00 indicata dal Programma citato, per la bonifica dell'area ex eternit da trasferire al Comune a fronte di approvazione del relativo progetto di bonifica, attività per le quali è sopravvenuta la competenza del Commissario per la gestione degli interventi di bonifica).

Il programma ricorda altresì che i soggetti privati dovranno garantire gli interventi di bonifica e messa in sicurezza in rispetto del principio comunitario 'chi inquina paga' confermato nella giurisprudenza italiana dal Consiglio di Stato nel 2015. Il programma reca l'individuazione dei lavori previsti con il crono programma degli stessi.

Si ricorda da ultimo che, in data 4 agosto 2017, si è riunita la **Cabina di Regia di Bagnoli** per, in base al relativo comunicato, recepire l'**Accordo interistituzionale** tra Governo, Regione Campania e Comune di Napoli, siglato il 19 luglio 2017 presso la Prefettura di Napoli, sul programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio.

Interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana per la città di Matera designata "Capitale europea della cultura 2019"

Il **comma 2** prevede il trasferimento al Comune di Matera di **3 milioni di euro** per l'anno 2017, per **interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione**

urbana strumentali o complementari agli interventi urgenti previsti per la città di **Matera** designata "Capitale europea della cultura 2019".

Il comma 1-*bis* dell'art. 7 del c.d. D.L. Mezzogiorno, decreto-legge n. 91 del 2017, come convertito, ha infatti stabilito che per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di **Matera** designata "**Capitale europea della cultura 2019**", su richiesta del comune di **Matera**, si proceda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, alla sottoscrizione di un apposito Contratto istituzionale di sviluppo, che prevede come soggetto attuatore **L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.**

Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Contratto sono trasferite annualmente, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del soggetto coordinatore degli interventi individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2017, ad una contabilità speciale intestata al soggetto attuatore. Il soggetto attuatore presenta il rendiconto della contabilità speciale di cui è titolare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, secondo le modalità di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente la disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa.

La norma di cui al comma 1-*bis* citato reca una clausola di invarianza, per cui dall'attuazione delle disposizioni contenute nel comma in parola si prevede non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In data 26 settembre 2017, il Presidente del Consiglio ha firmato il Contratto istituzionale di sviluppo per "Matera 2019 Capitale europea della cultura", con i Ministri per la Coesione territoriale e per il Mezzogiorno, dell'Ambiente, dei Beni culturali e del Turismo, dei Trasporti e delle Infrastrutture, ed il Presidente della Regione Basilicata ed il Sindaco di **Matera**, con la sottoscrizione del Coordinatore per l'attuazione degli interventi strutturali degli eventi e delle iniziative per la Città di **Matera** e dell'A.D. di Invitalia.

Copertura finanziaria

Il **comma 3** dell'articolo reca la **copertura finanziaria** della norma mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle **aste delle quote di emissione di CO2**.

Si ricorda che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 ha previsto che la messa all'asta della quantità di quote determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento.

I proventi delle aste sono versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono

successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Le somme in questione sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili (comma 2). La norma stabilisce la procedura per la ripartizione delle risorse (comma 3). Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e il GSE definisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di "responsabile del collocamento", ivi compresa la gestione del conto in parola (comma 4). Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante Misure urgenti in materia di emissioni di anidride carbonica convertito, sino a concorrenza dei crediti ivi previsti e poi, a concorrenza dei crediti, riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (comma 5).

Si ricorda che in base al comma 6, il **50 per cento dei proventi delle singole aste** è destinato ad una serie di attività – indicate dalla norma stessa - per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in parola. Le attività indicate concernono, in sintesi: a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;b) sviluppare le energie rinnovabili al fine di rispettare l'impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile;c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo;d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;d-bis) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento;e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO₂, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso;i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote;i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001.

Il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico presentano, a norma della decisione n. 280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione sull'utilizzo dei proventi e sulle azioni adottate in conformità con il comma 5, e al fine di consentire alla

Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio possono essere richieste informazioni pertinenti nei termini previsti (commi 7 e 8).

Articolo 18

(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

L'**articolo 18** dispone l'**accantonamento**, per l'anno **2017**, di un totale di **21,5 milioni** di euro, a valere sulle somme già stanziato del Fondo sanitario nazionale, da destinare per **9 milioni** di euro a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di **prestazioni pediatriche**, con specifica prevalenza di **trapianti** di tipo allogenico (comma 1, lett.a)) e per **12,5 milioni** di euro, a strutture, anche private accreditate, che erogano, come centri di riferimento nazionale per l'**adroterapia**, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne (comma 1, lett.b)).

In base alla normativa vigente di cui ai commi 34 e 34-bis, art. 1, della legge 662/1996, l'accantonamento, subordinato alla sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, di un'intesa relativa alle risorse vincolate a valere sulle disponibilità finanziarie per il SSN nel 2017, è destinato al successivo riparto finalizzato alla realizzazione di specifici obiettivi connessi ad attività di ricerca, assistenza e cura volti al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e pertanto non produce oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di risorse del FSN già stanziato per il 2017.

In particolare, le richiamate norme del collegato fiscale alla legge finanziaria per il 1997 prevedono la possibilità per il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, di vincolare specifiche quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con determinate priorità volte a migliorare l'erogazione dei LEA. Per il perseguimento dei predetti obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, le regioni sono chiamate ad elaborare specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. I progetti ammessi al finanziamento utilizzando le quote del FSN vincolate a tali fini sono individuati dalla medesima Conferenza, su proposta del Ministro della salute.

Il **comma 2** demanda ad un **decreto del Ministro della salute**, da emanarsi **entro 15 giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il compito di individuare le strutture definite al precedente comma.

Si ricorda che la legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014, art. 1, commi 602-603) ha autorizzato un contributo al **Centro nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO)** fino a **15 milioni di euro per il 2015**, fino a **10 milioni di euro per il 2016** e fino a **5 milioni di euro per il 2017**, finalizzato a consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, a valere sul programma decennale di interventi in

materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico per interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 67/1988 (legge finanziaria 1988). Inoltre, ha previsto l'integrazione della composizione del Consiglio di indirizzo del CNAO con un membro nominato dal Ministero della Salute, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La Fondazione CNAO è un centro di ricerca e trattamento dei **casì tumorali non pediatrici** che rientrano nei protocolli clinici autorizzati dal Ministero della Salute. L'adroterapia è un forma non invasiva di radioterapia per la lotta contro i tumori non aggreuibili chirurgicamente perché localizzati in sedi anatomiche complicate da organi vitali, che utilizza particelle pesanti o adroni (protoni o ioni di carbonio). Il Centro è stato istituito sulla base delle previsioni di cui all'art. 92, co. 1, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) quale ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il MIUR, e soggetti pubblici e privati.

Articolo 19 *(Liberalizzazione della gestione dei diritti d'autore)*

L'articolo 19 estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (e non anche alle entità di gestione indipendente) stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come **intermediari per la gestione dei diritti d'autore**, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che attualmente opera in regime di esclusiva.

Si dà così seguito alla volontà rappresentata al Parlamento dal rappresentante del Governo il 28 settembre 2017, in occasione della risposta all'interrogazione a risposta immediata nella VII Commissione della Camera n. 5-12302, che dava conto di una interlocuzione con le istituzioni dell'Unione europea circa il corretto recepimento della direttiva 2014/26/UE, relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *online* nel mercato interno (v. *infra*).

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'**attività di intermediazione dei diritti d'autore** è stata **riservata in via esclusiva alla SIAE dall'art. 180, primo comma, della L. 633/1941**, la quale disciplina la protezione delle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (art. 1)⁷, ponendo misure a tutela dei diritti morali e dei diritti patrimoniali (c.d. diritti di utilizzazione economica dell'opera).

In ogni caso, l'esclusività della SIAE non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti.

L'esclusiva SIAE è stata confermata anche dall'art. 4, co. 2, del d.lgs. 35/2017 – volto al **recepimento**, sulla base della delega conferita dalla L. 170/2016 (legge di delegazione europea 2015), della **direttiva 2014/26/UE** – che, nello stabilire **che i titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti**, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, **indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento** dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, ha **fatto salvo quanto disposto dall'art. 180 della L. 633/1941**⁸.

⁷ Sono altresì protetti i programmi per elaboratore e le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

⁸ Si è, dunque, scelta la strada interpretativa indicata dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'audizione del 30 marzo 2016 presso le Commissioni riunite VII e XIV della Camera, in base alla quale “l'articolo 5 della direttiva reca: «I titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità...», quindi fa riferimento al rapporto tra Stati diversi, non dentro lo stesso Stato”.

In base all'art. 2 dello stesso d.lgs. 35/2017, per “**organismo di gestione collettiva**” si intende un soggetto, **compresa la SIAE**, che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di costoro, e che è **detenuto o controllato dai propri membri e/o non persegue fini di lucro**.

Per “**entità di gestione indipendente**” si intende, invece, un soggetto che, come finalità unica o principale, gestisce diritti d'autore o diritti connessi ai diritti d'autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di costoro, e che **non è detenuta né controllata**, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, **dai titolari dei diritti e persegue fini di lucro**.

Al fine indicato, il **comma 1, lett. b), n. 1, modifica l'art. 180, primo comma, della L. 633/1941**, affiancando alla SIAE, nell'attività di intermediario per la gestione dei diritti d'autore, gli altri organismi di gestione collettiva (senza fine di lucro e a base associativa) di cui al d.lgs. 35/2017 (e non anche le entità di gestione indipendente).

Come *ante* accennato, rispondendo, il 28 settembre 2017, all'interrogazione a risposta immediata in VII Commissione della Camera 5-12302, il rappresentante del Governo aveva fatto presente che il 12 settembre 2017 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Sottosegretario di Stato per le politiche europee avevano inviato alla Commissione Europea una nota di risposta alla **lettera dell'8 febbraio 2017 del direttore generale UE della DG CNECT** (Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, che aveva segnalato al Governo italiano l'opportunità di riconsiderare il regime di monopolio della SIAE in materia di *collecting* del diritto d'autore).

In particolare, il rappresentante del Governo ha evidenziato che, “sebbene il diritto europeo non offra al momento argomenti decisivi per imporre agli Stati membri l'obbligo di realizzare una piena liberalizzazione del settore (si veda, in particolare, la sentenza della Corte di giustizia UE 27 febbraio 2014, causa C-351/12, OSA⁹), il Governo italiano, nello spirito di collaborazione che lo ha sempre contraddistinto nei confronti della Commissione, ha nella nota confermato la propria volontà di presentare in Parlamento un intervento legislativo puntuale che possa ulteriormente migliorare l'efficienza del sistema di gestione dei diritti d'autore in Italia”.

“In questa prospettiva, e in coerenza con l'impianto generale e con l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 26, il Governo intende proporre al Parlamento, per la legge di bilancio 2018, di prossima approvazione, una disposizione che consenta, in Italia, a tutti gli organismi di gestione collettiva operanti nel territorio dell'Unione non solo di rappresentare i propri associati, ma anche di procedere direttamente alla raccolta dei diritti, senza l'obbligatoria intermediazione della SIAE”.

Conseguentemente, il **comma 1, lett. a), modifica l'art. 15-bis, co. 2-ter, terzo periodo, della L. 633/1941**, coordinandone le disposizioni con le novità introdotte nell'art. 180.

⁹ <http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0351&lang1=it&type=TEXT&ancre=http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-02/cp140023it.pdf>

In base ai co. 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 15-*bis* citato, introdotti dal d.lgs. 35/2017, agli **organizzatori di spettacoli dal vivo** allestiti in luoghi con **capienza massima di 100 partecipanti**, ovvero con rappresentazione di **opere di esordienti al di sotto dei 35 anni**, titolari dell'intera quota dei relativi diritti d'autore, sono riconosciute forme di **esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore**. I criteri e le modalità delle forme di esenzione o di riduzione devono essere definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che doveva essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ed è soggetto a revisione triennale¹⁰.

Con il decreto possono altresì essere individuati **ulteriori eventi o ricorrenze** particolari che permettano l'applicazione di forme di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore.

Infine, il decreto prevede misure idonee a garantire che, nelle fattispecie previste, la SIAE – cui ora si affiancano gli altri organismi di gestione collettiva - in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore.

Inoltre, il **comma 1, lett. b), n. 2, modifica l'art. 180, terzo comma**, della stessa **L. 633/1941**, chiarendo che le relative disposizioni – secondo cui l'attività dell'ente intermediario si esercita, in quei paesi stranieri nei quali esso ha una rappresentanza organizzata, secondo le norme stabilite dal regolamento – continuano a riguardare (solo) la SIAE.

Il **comma 2** specifica che l'**esercizio dell'attività** di intermediazione dei diritti d'autore da parte degli organismi di gestione collettiva **stabiliti in Italia** è, in ogni caso, subordinata alla **verifica del rispetto dei requisiti** da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (**AGCOM**), ai sensi del d.lgs. 35/2017.

Sembrerebbe opportuno inserire tale previsione nel corpus della L. 633/1941 e del d.lgs. 35/2017. In particolare, quest'ultimo reca già analoghe previsioni con riferimento agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore.

Si segnala, inoltre, che il riferimento corretto è al “primo comma” (e non al comma 1) dell'art. 180 della L. 633/1041 (come, peraltro, indicato nel co. 1, lett. b), dell'articolo in commento).

Il **comma 3, lett. b), modifica l'art. 20, co. 2, del d.lgs. 35/2017**, relativo ai diritti gestiti nel quadro di accordi di rappresentanza, eliminando il riferimento agli organismi di gestione collettiva stabiliti all'estero.

In base all'art. 3, lett. j), della Direttiva 2014/26/UE, si definisce **accordo di rappresentanza** qualsiasi accordo tra organismi di gestione collettiva in cui un

¹⁰ Il decreto ministeriale prevede anche adeguati meccanismi di controllo, anche attraverso forme di responsabilizzazione degli organizzatori, che assicurino il rispetto delle condizioni che legittimano la riduzione o l'esenzione.

organismo di gestione collettiva conferisce a un altro il mandato di gestire i diritti che esso rappresenta¹¹.

In particolare, l'art. 20, co. 2, del d.lgs. 35/2017 dispone che la riscossione dei diritti sul territorio nazionale da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti stabiliti all'estero è **disciplinata dagli accordi di rappresentanza**.

In considerazione del fatto che, pur con la possibilità introdotta dal co. 1, lett. b), n. 1, non si può escludere che un artista intenda affidare (o continuare ad affidare) la gestione dei propri diritti ad un organismo di gestione collettiva stabilito all'estero, sembrerebbe necessario chiarire quale disciplina per la riscossione dei diritti dovrebbe dunque applicarsi.

Un'ultima modifica è di carattere formale.

Infatti, il **comma 3, lett. a)**, inserisce parole palesemente mancanti nell'**art. 8, co. 3**, ultimo periodo, del **d.lgs. 35/2017**, specificando che le modalità per accertare, da parte dell'AGCOM, il possesso dei requisiti da parte degli organismi di gestione collettiva diversi dalla SIAE e delle entità di gestione indipendente che svolgono attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore sono definite dalla stessa AGCOM con proprio provvedimento.

Dal punto di vista della formulazione del testo, occorre inserire il riferimento all'ultimo periodo del co. 3 dell'art. 8 del d.lgs. 35/2017.

¹¹ Tale definizione non è presente nel d.lgs. 35/2017.

Articolo 20, comma 1
(Prosecuzione della concessione delle lotterie istantanee)

Il **comma 1** autorizza la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (c.d. "gratta e vinci").

Il **comma 1** stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 78 del 2009, provveda ad autorizzare la **prosecuzione del rapporto concessorio in essere**, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle **lotterie nazionali ad estrazione istantanea**, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro 50 milioni per l'anno 2017 e 750 milioni per l'anno 2018.

L'articolo 21 citato in disciplina il rilascio di concessioni in materia di giochi. In particolare il comma 3 dell'articolo 21 dispone che la selezione concorrenziale per l'aggiudicazione della concessione è basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo presente una serie di requisiti, tra cui la realizzazione di prestabilite entrate per l'erario, la garanzia di sicurezza dei consumatori e la capillarità di distribuzione sul territorio dei punti vendita del concessionario. In base al comma 4 dell'articolo 21 le concessioni, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell'andamento della gestione da parte dell'Amministrazione concedente, da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione. L'articolo 4, paragrafo, 1 dello schema di atto di convenzione conferma la durata della concessione stabilita dall'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2009. Si ricorda che con convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza.

Articolo 20, commi 2-8
(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 20** reca, ai **commi da 2 a 8**, una serie di disposizioni di carattere finanziario, tra cui quelle finalizzate alla copertura finanziaria del presente provvedimento. A tal fine il **comma 2** incrementa di **130 milioni di euro** per l'anno **2020 il Fondo per la riduzione della pressione fiscale**. Il successivo **comma 3 istituisce** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **Fondo**, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a **600 milioni di euro** per l'anno **2018**. Quanto al **comma 4**, lo stesso **sopprime** per la Cassa per i servizi energetici e ambientali (**CSEA**) **l'obbligo** - previsto da D.L. n. 8 del 2017 con finalità di compensazione di alcune misure di carattere finanziario assistite da garanzia statale - di **versare 80 milioni di euro** per il 2018 su un apposito conto presso la tesoreria centrale.

Il **comma 5** reca la norma di **copertura finanziaria** degli oneri prodotti dal provvedimento, derivanti dalle norme del decreto-legge indicate nel comma 5 medesimo, che sono **quantificati** pari a **1.175,4 milioni di euro** per l'anno **2017** (che aumentano a 1.487,873 milioni in termini di fabbisogno ed indebitamento) a **2.425 milioni** per l'anno **2018**, a **354,566 milioni** per l'anno **2019**, e, per gli anni successivi al triennio, a 162,566 milioni per il 2020, a 3,066 milioni per il 2021, a 3,089 milioni per il 2022, a 3,066 milioni per il 2023, a 9,866 milioni per il 2024, a 3,066 milioni per il 2025, a 4,866 milioni per il 2026, a 7,14 milioni per il 2027, a 3,866 milioni per il 2028, a 3,266 milioni per il 2029, a 3,166 milioni per il 2030 ed, infine, a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Il **comma 6** prevede che la compensazione dell'eventuale minor gettito derivante dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale possa essere effettuata anche con l'eventuale maggior gettito derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016. Il **comma 7** dispone in ordine alle **risorse** derivanti dai proventi delle aste delle **quote di emissione di CO2**, che vengono in quota parte (per 60 milioni) **utilizzate a copertura** di alcuni oneri – indicati nel comma 7 medesimo - relativi all'anno 2017. Il **comma 8** reca infine l'autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare con propri decreti le **occorrenti variazioni di bilancio**.

In particolare, il **comma 2** incrementa di **130 milioni di euro** per l'anno **2020 il Fondo per la riduzione della pressione fiscale**.

Si ricorda che il **comma 431 della legge n. 147 del 2013** (legge di stabilità 2014) ha istituito il Fondo per la riduzione della pressione fiscale nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3833), cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

- l'ammontare dei **risparmi** di spesa derivanti dalla razionalizzazione della **spesa pubblica**, al netto della quota già impegnata da altre norme nonché delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;
- l'ammontare di **risorse permanenti** che, in sede di **Nota di aggiornamento** del DEF (Documento di economia e finanza), si stima di incassare quali **maggiori entrate** rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente derivanti dall'attività di **contrasto dell'evasione fiscale**, **al netto** di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

Le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione, non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro, mediante riassegnazione al predetto Fondo e destinate in particolare all'incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF per reddito da lavoro dipendente e da pensione (comma 432).

Inoltre, l'articolo 4, comma 3, della legge di **delega fiscale** (legge n. 23 del 2014) destina le **maggiori entrate** rivenienti dal contrasto all'evasione fiscale e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale **esclusivamente al Fondo** per la riduzione della pressione fiscale. Il **D.Lgs. 160 del 2015** ha quindi previsto che le eventuali maggiori entrate derivanti dalla revisione delle spese fiscali sono attribuite **di norma** al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, peraltro con una decorrenza **posticipata**, a partire dalla manovra 2017-2019.

A decorrere dal **2014** le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, valutate in **300 milioni di euro annui** dal 2014, sono state destinate alla copertura degli oneri del decreto-legge n. 66 del 2016.

A decorrere dal **2015** la legge di stabilità 2015:

- ha **destinato** al Fondo **150 milioni** ricavabili dalle disposizioni in materia di giochi introdotte dai commi 643-650 (comma 652); tali risorse sono accantonate e rese **indisponibili** e possono essere utilizzate nella misura delle somme effettivamente incassate per la parte eccedente l'importo di 350 milioni;
- ha **ridotto** l'autorizzazione di spesa di 331,533 milioni di euro per il 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorrere dal 2016 (comma 716).

Si ricorda, inoltre, che ai sensi del comma 434, è previsto che la Nota di aggiornamento contenga una valutazione dell'andamento della spesa primaria corrente e degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale. Le eventuali maggiori risorse vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo in commento. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni citate, definendone altresì le modalità di applicazione da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La Nota di aggiornamento al DEF 2017 valuta in **370 milioni** di euro le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale in sede di **legge di bilancio 2018**.

Il **comma 3 istituisce** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze **un Fondo**, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a **600 milioni** di euro per l'anno **2018**.

Il **comma 4 sopprime l'obbligo** per la **Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)** di **versare 80 milioni** di euro per il 2018 sul conto corrente fruttifero appositamente aperto presso la tesoreria centrale, che era previsto dall'articolo 11, comma 11, del D.L. n. 8 del 2017, con finalità di compensazione, in termini di fabbisogno, di alcune misure di carattere finanziario, assistite da garanzia statale, previste dal decreto-legge n. 8/2017 stesso.

In assenza di indicazioni nella relazione tecnica, la soppressione dell'obbligo di versamento in questione sembrerebbe da ricondursi a minori esigenze, in termini di fabbisogno, per le quali era stata predisposta la riserva gravante su CSEA.

Si ricorda al riguardo che con le bollette dell'energia elettrica, oltre ai servizi di vendita, ai servizi di rete e alle imposte, si pagano alcune componenti per la copertura di costi per attività di interesse generale per il sistema elettrico nazionale: si tratta dei cosiddetti oneri generali di sistema, introdotti nel tempo da specifici provvedimenti normativi. Il gettito raccolto dall'applicazione degli [oneri generali](#) (differenziato a seconda delle finalità cui è preposto, attraverso l'individuazione di specifiche "componenti" della bolletta) è trasferito su appositi Conti di gestione istituiti dalla [Cassa per i servizi energetici e ambientali](#) per ciascuna componente; fanno eccezione la componente A3 (gettito da bolletta finalizzato alla copertura degli incentivi per le fonti rinnovabili) che affluisce per circa il 98% direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e la componente As (finalizzato a far fronte agli oneri per il cd. bonus elettrico), per la quale i distributori versano alla Cassa solo la differenza tra il gettito raccolto e i costi sostenuti per il riconoscimento del bonus (se la differenza è negativa, viene riconosciuta al distributore). L'utilizzo e la gestione di questi fondi è disciplinata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) che aggiorna trimestralmente le aliquote sulla base del fabbisogno. Nell'anno **2016** il [gettito derivante dagli oneri generali di sistema](#) è stato pari a 15,9 miliardi di euro, di cui 14,3 miliardi circa da componente A3.

Il **comma 5** reca la norma di **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal provvedimento

Gli oneri - derivanti in particolare dagli articoli 1, 2, 3, 5, 6, comma 5, 7, comma 4, 8, 9, 11, 12, 15 e dai commi 2, 3 dell'articolo 20 in esame nonché dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e i) (*erroneamente indicata come lettera l nel testo*) del presente comma - sono **quantificati** pari a **1.175,4 milioni** di euro per l'anno **2017** - che aumentano a 1.487,873 milioni, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno - a **2.425 milioni** per l'anno **2018**, a **354,566 milioni** per l'anno **2019**, a 162,566 milioni per l'anno 2020, a 3,066 milioni per l'anno 2021, a 3,089 milioni per l'anno 2022, a 3,066 milioni per l'anno 2023, a 9,866 milioni per l'anno 2024, a 3,066 milioni per l'anno 2025, a 4,866 milioni per l'anno 2026, a 7,14 milioni per l'anno

2027, a 3,866 milioni per l'anno 2028, a 3,266 milioni per l'anno 2029, a 3,166 milioni per l'anno 2030 e a 3,066 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Per quanto riguarda la quantificazione dell'onere in termini di **indebitamento netto e fabbisogno relativo al 2017**, che la norma indica per entrambi in 1.487,873 milioni, va precisato che sulla base dell'Allegato 3 del decreto legge l'onere di indebitamento netto risulta inferiore di circa 300 milioni rispetto a tale importo, come esposto dalla tabella sintetica riportata in fondo alla scheda.

Peraltro tale circostanza, che determina una sovracopertura del provvedimento in termini di fabbisogno e indebitamento netto, rinvenibile anche per il 2018, non assume rilievo ai fini della correttezza della copertura.

Alla copertura si provvede con le diverse misure di seguito indicate, di cui alle lettere a)-i) del comma 5 (*si veda anche la tabella sintetica in fondo alla scheda*):

- a) quanto a **1.092,879 milioni** di euro per l'anno **2017**, mediante **riduzione** delle dotazioni di competenza e di cassa relative **alle missioni e ai programmi di spesa** degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'Elenco 1 allegato. Nell'elenco sono riportate per ciascun Ministero le riduzioni suddivise per Missioni e programmi, con l'indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge. L'elenco non consente dunque di individuare nel dettaglio i capitoli di spesa e le singole autorizzazioni di spesa incisi dal provvedimento.

Elenco n. 1 - Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(dati in milioni di euro)

Ministeri	2017	
	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Economia e finanze	594,0	109,0
Sviluppo economico	20,5	7,0
Lavoro e politiche sociali	224,5	141,5
Giustizia	20,0	-
Affari esteri	43,7	35,0
Istruzione, università e ricerca	40,0	5,0
Interno	47,0	31,0
Ambiente	2,5	2,5
Infrastrutture e trasporti	34,4	7,4
Difesa	32,0	-
Politiche agricole	4,2	2,7
Beni e attività culturali e turismo	19,0	16,0
Salute	11,0	5,0
TOTALE	1.092,3	362,2

- b) quanto a **37,677 milioni** di euro per l'anno **2017** mediante riduzione della quota del 50% delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di

abbonamento alla televisione¹² rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016.

Tali somme sono da destinare per gli anni **dal 2016 al 2018**, in base all'art. 1, co. 160, della L. 208/2015, a tre finalità:

- ampliamento fino ad € 8.000 della soglia reddituale prevista ai fini della **esenzione dal pagamento del canone di abbonamento** televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a **75 anni**¹³;
- finanziamento, fino ad un importo massimo di € 125 mln annui, del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** istituito dalla L. 198/2016 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale¹⁴;
- finanziamento del **Fondo per la riduzione della pressione fiscale** (art. 1, co. 431, L. 147/2013).

Le somme in questione sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

c) quanto a **30 milioni** di euro per l'anno **2017**, mediante **utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2** di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dello sviluppo economico, versate all'entrata del bilancio dello Stato, **che restano acquisite definitivamente all'erario**.

L'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 disciplina la messa all'asta della quantità di quote di emissioni di gas a effetto serra determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE. A tale fine il Gestore dei servizi energetici (GSE) svolge il ruolo di responsabile per il collocamento. I proventi delle aste sono versati al GSE che successivamente li trasferisce comprensivi degli interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli **stati di previsione interessati**.

¹² A seguito delle modifiche apportate alla disciplina del canone dall'art. 1, co. 152-159, della L. 208/2015.

¹³ In base all'art. 1, co. 132, della L. 244/2007, la soglia reddituale prevista a decorrere dal 2008 per l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni è pari, con riferimento al reddito proprio e del coniuge, complessivamente, a € 516,46 per tredici mensilità.

¹⁴ Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del MEF dalla L. 198/2016 ha sostituito, fra l'altro, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui l'art. 1, co. 160, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) aveva previsto l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico, destinandolo (solo) al sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale.

L'importo massimo della quota delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI da far confluire nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione è stata aumentata (da € 100 mln) a € 125 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 dall'art. 57, co. 3-bis, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).

Inoltre, una quota del 50 per cento dei proventi in parola, ai sensi del comma 5 del citato articolo 19, è riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per il cd. “meccanismo di reintegro dei costi derivanti per i nuovi entranti dall’ingresso nell’*emission trading sistem* (sistema ETS) ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 1-2 e 5 del D.L. n. 72/2010.

Si segnala che il capitolo di entrata del bilancio dello Stato per l’anno 2017 sul quale affluiscono i proventi derivanti dalla messa all’asta delle quantità di quote di emissione di gas ad effetto serra è il **cap. 2577/ENTRATA**.

Il capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del MISE sul quale viene trasferita quota parte delle predette somme è il **cap. 3610/MISE** “*Rimborso di somme spettanti ai soggetti creditori per assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica - meccanismo di reintegro nuovi entranti*”.

Si ricorda inoltre che l’articolo 15 del D.Lgs. n. 102/2014, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 141/2016, nell’istituire il **Fondo per l’efficienza energetica**, dispone, quanto alle modalità di alimentazione del Fondo stesso che in esso confluisca, per il periodo 2014-2020 – nella misura massima di 15 milioni euro annui a carico del MISE e di 35 milioni di euro annui a carico del Ministero dell’ambiente - quota parte dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂, destinati ai progetti energetico ambientali cui al citato articolo 19 del D.Lgs. n. 30/2013, previa verifica dell’entità dei proventi disponibili annualmente e nei limiti delle assegnazioni già disposte a legislazione vigente (ai sensi dei commi 3, 5 e 6 dello stesso articolo 19).

Il capitolo del Fondo al quale affluiscono le predette quote è il **cap. 7660/MISE** “*Fondo da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell’efficienza energetica*”.

- d) quanto a **80 milioni** di euro per l’anno **2017**, mediante **utilizzo delle somme** versate entro il 30 settembre 2017 all’entrata del bilancio dello Stato e derivanti, ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge n. 388/2000, **dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato** e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. L’utilizzo di tali somme è condizionato alla previsione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esse non siano state riassegnate ai pertinenti programmi, restando pertanto definitivamente acquisite all’erario;
- e) quanto a **50 milioni** di euro per l’anno **2017**, a 1.898,7 milioni per l’anno 2018, a 359,185 milioni per l’anno 2019, a 142,913 milioni per l’anno 2020, a 0,325 milioni per l’anno 2021, a 0,727 milioni per l’anno 2023, a 1,482 milioni per l’anno 2024 e a 0,236 milioni per l’anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 96,085 milioni di euro per l’anno 2017, a 2.504,213 milioni di euro per l’anno 2018, a 449,561 milioni di euro per l’anno 2019, a 233,289 milioni di euro per l’anno 2020, a 90,701 milioni di euro per l’anno 2021, a 90,376 milioni di euro per l’anno 2022, a 91,103 milioni di euro per l’anno 2023, a 91,858 milioni di euro per l’anno 2024, a 90,612 milioni di euro per l’anno 2025, a 90,376 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 e a 1,487 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028, **mediante** corrispondente

utilizzo di quota parte delle **maggiori entrate** e delle **minori spese** derivanti dal presente decreto;

f) quanto a **334 milioni** di euro mediante **versamento**, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte, nelle previsioni assestate 2017, in **conto residui sul capitolo 7400** dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico “*Finanziamenti statali a favore del Gruppo ILVA*” ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, del D.L. n. 191/2015;

g) quanto a **200 milioni** di euro mediante **versamento**, nell'anno 2018, all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte nell'anno 2017 in **conto competenza sul sopra indicato capitolo 7400/MISE** ai sensi della medesima norma autorizzatoria testé citata.

Le lettere f) e g) del comma 5, dunque, coprono quota parte degli oneri ivi indicati attraverso l'utilizzo delle somme autorizzate, ai sensi della normativa vigente, ma non più erogate nei confronti di ILVA S.p.a.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 6-*bis*, del D.L. 4 dicembre 2015, n. 191 ha autorizzato l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre un finanziamento statale per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa.

Le risorse destinate a finanziare il Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria sono state iscritte sul capitolo 7400/MISE.

Si consideri che la spesa autorizzata a bilancio non è stata integralmente utilizzata, nel senso che al Gruppo ILVA è stato erogato, a valere sulle somme autorizzate per l'anno 2016, l'importo di 266 milioni di euro (*cf.* [comunicato del Ministero del 5 giugno 2017](#)).

Ai sensi della disciplina vigente, contenuta nel citato comma 6-*bis*, **i finanziamenti statali sopra indicati concessi e non erogati** nei confronti di ILVA **hanno cessato di avere efficacia** a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni che - ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015 - l'organo commissariale di ILVA è stato autorizzato ad emettere a valere sulle somme confiscate all'esito dei procedimenti penali a carico dei principali azionisti ed *ex* dirigenti dell'ILVA, all'atto del trasferimento delle medesime somme in Italia, avvenuto a maggio 2017.

Per ciò che concerne gli importi già erogati, il D.L. n. 91/2017 (articolo 13, comma 1) ha previsto che il finanziamento venga estinto mediante utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla sottoscrizione delle suddette obbligazioni.

h) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,75 milioni per l'anno 2021, a 3,1 milioni per l'anno 2022, a 2,4 milioni per l'anno 2023, a 8,4 milioni per l'anno 2024, a 2,83 milioni per l'anno 2025, a 4,9 milioni per l'anno 2026, a 7,2 milioni per l'anno 2027, a 3,9 milioni per l'anno 2028, a 3,3 milioni per l'anno

2029, a 3,2 milioni per l'anno 2030 e a 3,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente **riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica** (cd. FISPE).

Si ricorda che il FISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

- i) quanto a **250 milioni** per l'anno **2017**, in termini di fabbisogno, mediante corrispondente **versamento delle somme gestite** (presso il sistema bancario) **da parte della CSEA sul conto corrente** già istituito per la copertura degli oneri di cassa derivanti dalla disciplina di restituzione del prestito ad Ilva di cui **all'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 98/2016**, somme da detenere sul predetto conto sino al termine dell'esercizio.

L'articolo 2, comma 2 del D.L. n. 98/2016 ha disposto, a titolo di copertura degli oneri di cassa - 400 milioni per l'anno 2016 - derivanti dal posticipo all'anno 2018 o successi della data di rimborso delle somme finanziate ad ILVA (posticipo operato dal medesimo art. 2 del D.L. n. 98, e ora implicitamente superato da quanto disposto circa il rimborso delle somme dal D.L. n. 91/2017), che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) provvedesse a versare un corrispondente importo delle somme da essa gestite presso il sistema bancario (a titolo di gettito degli oneri di sistema elettrico, vedi *supra*, *commento del comma 4*) su un conto corrente di tesoreria centrale fruttifero appositamente aperto. La giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui sopra è stata poi ridotta a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017 dall'art. 66 del D.L. n. 50/2017.

Il comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 98/2016 ha altresì disposto che **la giacenza da detenere a fine anno sul predetto conto corrente di tesoreria venisse estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate da ILVA.**

Nella tabella che segue sono sinteticamente ricostruiti gli oneri del provvedimento e le risorse finanziarie reperite a copertura, secondo gli importi indicati nell'Allegato 3 relativo all'impatto finanziario delle norme.

Oneri/Coperture*(milioni di euro)*

Art.	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
ONERI												
1: definizione agevolata	0	0,03	0	18	-4,27	4,3	0	18	-4,27	4,3	0	18
2: sospensione termini	140,2	170,4	0	0	140,2	170,4	0	0	140,2	170,4	0	0
3: Split payment		11,5	11,5	11,5		11,5	11,5	11,5		11,5	11,5	11,5
5: IVA		840	340			840	340			840	340	
6 co 5: Missioni internazionali	140				140				140			
7 co 4: Assunzioni		3,07	3,07	3,07		3,07	3,07	3,07		3,07	3,07	3,07
8 co 2-3: Fondo sociale	175,2				175,2				175,2			
9 co 1: Fondo garanzia PMI	300	200							300	200		
11 co 2: Fondo Imprese in crisi		300				300						
12 co 2: Alitalia		300			600							
15: RFI	420				420				420			
20 co 2: Fondo pressione fiscale				130				130				130
20 co 3: FISPE		600				600						
20 co 5 lett a)					16,75				16,75			
20 co 5 lett i)						250						
Totale oneri	1.175,4	2.425	354,57	162,57	1.487,88	2.179,27	354,57	162,57	1.187,88	1.229,27	354,57	162,57
COPERTURE												
a) Tagli ai Ministeri	1.092,9				987,8	88,8			987,3	88,8		
b) extra gettito abbona. RAI	37,7				37,7				37,7			
c) aste Co2	30				30				30			
d) somme non riassegnate	80				80				80			
e) maggiori entrate/minori spese del D.L.	50	1.898,7	359,2	142,9	96,1	2.504,2	449,6	233,3	96,1	2.504,2	449,6	233,3
f) Residui Cap 7400/MISE		334										
g) Competenza Cap 7400/MISE		200										
h) FISPE				20				20				20
i) Cassa servizi energ. e ambien.					250							
Totale copertura	1.290,6	2.432,7	359,19	162,91	1.481,1	2.593,0	449,6	253,3	1.231,1	2.593,0	449,6	253,3

Il **comma 6** prevede che la compensazione dell'eventuale minor gettito derivante dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale possa essere effettuata anche con l'eventuale maggior gettito derivante dalla definizione

agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016.

In particolare, il **comma 6** modifica il comma 634 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 inerente la **compensazione dell'eventuale minor gettito derivante dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale** operata dall'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016. La novella aggiunge una **ulteriore forma di compensazione** accanto a quella già prevista a legislazione vigente relativa alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa; la nuova ed ulteriore compensazione riguarda l'eventuale **maggior gettito**, rispetto a quello previsto per l'esercizio 2017, derivante dalla **definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione** dall'anno 2000 all'anno 2016, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

L'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 dispone che relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme, dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:

- a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Si ricorda che l'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016, tramite l'introduzione dell'articolo 5-octies al decreto-legge n. 167 del 1990 ha riaperto i termini per esperire la procedura di *voluntary disclosure*, in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017. Successivamente il D.P.C.M. 28 luglio 2017 ha prorogato il termine dal 31 luglio 2017 al 30 settembre 2017.

Il **comma 7** dispone in ordine alle **risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂**, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 30/2013, che dal presente provvedimento vengono in quota parte **utilizzate a copertura** per i seguenti oneri relativi all'anno 2017:

- **quanto a 30 milioni** di euro a copertura degli oneri derivanti dall'**articolo 18 del decreto legge** in esame (finanziamento di specifici obiettivi relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza), a valere sulla

quota dei proventi destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- **quanto a 30 milioni**, ai sensi del sopra commentato **comma 5, lettera c)**, del presente articolo a valere sulla quota dei proventi destinata al Ministero dello sviluppo economico.

A tale riguardo, il comma 7 dispone che **i decreti di ripartizione** delle risorse derivanti dai proventi delle aste effettuino negli esercizi successivi **gli opportuni conguagli**, al fine di assicurare complessivamente:

- il rispetto delle proporzioni tra le varie finalità cui tali proventi sono diretti indicate nel predetto articolo 19 del D.Lgs. n. 30/2013 e
- il rispetto del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.

I commi 5 e 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 30/2013 disciplinano la destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) prevedendo che:

- una metà dei proventi sia destinata (con apposito decreto ministeriale) ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del rimborso (ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del D.L. 72/2010) dei crediti (previsti dal comma 3 dell'art. 2 del D.L. 72/2010) spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti", che a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti" non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito di quote di CO₂ per il periodo 2008-2012. La procedura di riassegnazione dei suddetti proventi è prevista fino al completo rimborso dei crediti. Completato il rimborso, la quota del 50% in questione verrà riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.L. 201/2011 (comma 5);
- l'altra metà (in base al comma 6) sia destinata ad una serie di attività finalizzate alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Questa seconda metà, in virtù del disposto del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. 30/2013, è ripartita, con apposito decreto ministeriale, nella misura del 70% a favore del Ministero dell'ambiente e del 30% a favore del Ministero dello sviluppo economico. Le attività a cui il comma 6 destina le risorse sono grosso modo le stesse a cui, in base all'art. 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE (c.d. direttiva *emission trading*), come riscritto dalla direttiva 2009/29/CE, gli Stati membri sono tenuti a destinare "almeno il 50% dei proventi" derivanti dalle aste.

Il **comma 8** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare con propri decreti le **occorrenti variazioni di bilancio**. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può altresì disporre il **ricorso ad anticipazioni di tesoreria**, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.